

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 160° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	9
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	14
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	26
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	34
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	48
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	52
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	55
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	62
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	66
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	70

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag.	3
--	------	---

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag.	74
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	79
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	80
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	»	87
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri .....	»	88

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	89
--------------------	------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

75ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, C 21ª, 0022º)

In apertura di seduta, il Presidente PELLEGRINO rende una serie di comunicazioni riguardanti i lavori della Giunta in materia di autorizzazioni a procedere, sulle quali prende la parola il senatore PINTO.

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina congiuntamente le seguenti domande:

(R 135 0 00, C 21ª, 0102º)

1) *Doc. IV*, n. 100, contro il senatore Moschetti, per ireati di cui agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110 e 353, primo e secondo comma del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e

61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; turbata libertà degli incanti; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

(R 135 000, C 21<sup>a</sup>, 0103<sup>o</sup>)

2) *Doc. IV*, n. 114, contro il senatore Moschetti per i reati di cui agli articoli 110, 317, 61 numero 2 e 7 del codice penale (concussione), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore MOSCHETTI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pone domande il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Moschetti, prendono la parola i senatori SAPORITO e PINTO.

In relazione al *Doc. IV*, n. 100, la Giunta - con separate votazioni - delibera:

a) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, con esclusione dei reati di cui ai capi 4 e 5, assorbiti dalle richieste concernenti i capi 3 e 4 della successiva domanda di autorizzazione a procedere (*Doc. IV*, n. 114), inoltrata dagli stessi magistrati nei confronti del medesimo senatore Moschetti (a maggioranza);

b) di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che disponga la custodia cautelare (all'unanimità);

c) di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli altri atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale (all'unanimità).

Quindi, in ordine al *Doc. IV*, n. 114, la Giunta - con separate votazioni - delibera:

a) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);

b) di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che disponga la custodia cautelare (all'unanimità);

c) di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli altri atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale (all'unanimità).

La Giunta incarica la senatrice Maisano Grassi di redigere le relazioni per l'Assemblea.

La Giunta quindi esamina congiuntamente le seguenti domande:

(R 135 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0104<sup>o</sup>)

1) *Doc. IV*, n. 101, contro il senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 56, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del

codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici);

(R 135 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0105<sup>o</sup>)

2) *Doc. IV*, n. 116, contro il senatore Citaristi per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis*, 61 numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-*bis*, 61 numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 110, 319, 319-*bis*, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 110, 319, 319-*bis*, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110, 319, 319-*bis*, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-*bis*, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione della norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-*bis*, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-*bis*, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto

contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 648, 61 numeri 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 648, 61 numeri 2 e 7 del codice penale (ricettazione).

Il Presidente PELLEGRINO espone preliminarmente i fatti. Prendo quindi la parola i senatori MAISANO GRASSI e SAPORITO.

La Giunta ascolta il senatore CITARISTI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Citaristi, dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori PINTO e COCO, la Giunta rinvia il seguito dell'esame. (A 007 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0021<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio 1993, della seguente domanda:  
(R 135 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0041<sup>o</sup>)

- *Doc. IV*, n. 41, contro i senatori Citaristi e Golfari per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale; 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 110 e 353 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; turbata libertà degli incanti).

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti. Prende quindi la parola la senatrice PEDRAZZI CIPOLLA.

La Giunta ascolta nuovamente il senatore GOLFARI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Golfari, la Giunta ascolta il senatore CITARISTI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Citaristi, prendono la parola i senatori PINTO, COVI, FILETTI, FABJ RAMOUS, DI LEMBO, PREIONI, MORA, PEDRAZZI CIPOLLA, GIORGI, FRANCHI, SAPORITO, BODO, COCO e il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 17,50.*



**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1993

108ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

SALVI

*indi del Presidente*

ACQUARONE

*Interviene il ministro per la funzione pubblica Cassese.**La seduta inizia alle ore 15,45.***INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

(R 027 0 00, C 01ª, 0002º)

Il presidente SALVI indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Il senatore PONTONE dichiara che non parteciperà al voto.

Si procede quindi alla votazione. Poichè nessun senatore consegue la maggioranza dei voti prescritta dal Regolamento viene indetto un secondo scrutinio. Risulta eletto il senatore ACQUARONE.

Nell'assumere la Presidenza, il senatore ACQUARONE rivolge parole di ringraziamento per la fiducia accordatagli dalla Commissione e assicura che si sforzerà di svolgere le proprie funzioni in modo imparziale e, per quanto possibile, efficiente. Chiede, quindi, la più ampia collaborazione nella comune consapevolezza del lavoro impegnativo che attende la Commissione nei prossimi mesi. Avendo avuto notizia che il senatore Maccanico, che ha presieduto la Commissione con grande competenza e autorevolezza, ha subito un delicato intervento chirurgico, gli rivolge, a nome della Commissione, gli auguri per una pronta guarigione.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 007 0 00, C 01ª, 0031º)

Il presidente ACQUARONE precisa che è sua intenzione sollevare al più presto in Giunta del Regolamento il problema delle procedure di

esame dei presupposti di costituzionalità dei decreti-legge. Tale esame, a suo avviso, si è dimostrato di scarsa utilità sulla base dell'esperienza acquisita e si rende, pertanto, opportuna una modificazione del Regolamento a questo riguardo.

Il senatore GUALTIERI ricorda di aver posto più volte in Assemblea la questione dell'uso eccessivo ed improprio della decretazione d'urgenza. Recentemente, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha assicurato un atteggiamento rigoroso del nuovo Governo nel corso di una seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Tuttavia, alcuni decreti-legge sono stati già reiterati in un testo analogo al precedente, senza che fosse risolto il problema della loro disomogeneità. A suo giudizio, sarebbe opportuna una presa di posizione molto decisa della Commissione a favore dell'adozione di decreti-legge monotematici ed effettivamente urgenti.

Il senatore SPERONI segnala l'opportunità di trasferire dalla Camera al Senato l'esame dei decreti-legge nn. 130 e 131, che erano stati già approvati dal Senato con importanti modifiche. Fa presente che vi era stato un preciso impegno del Governo a questo proposito.

Il senatore MAZZOLA concorda con quanto osservato dal senatore Gualtieri circa l'utilizzazione dei decreti-legge. Preannuncia un atteggiamento molto deciso del proprio Gruppo finalizzato ad ottenere che il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità dei provvedimenti d'urgenza sia limitato a quelli veramente urgenti e necessari.

Il senatore MARCHETTI si associa a tali ultime considerazioni e si augura che il comportamento dei diversi Gruppi politici sia effettivamente conseguente alle dichiarazioni di principio che oggi vengono affermate.

Il senatore SAPORITO condivide la richiesta avanzata dal senatore Speroni. Specie con riferimento al decreto-legge sulla proroga dei termini, sarebbe estremamente utile un suo trasferimento all'esame del Senato.

Il senatore COVATTA, dopo aver formulato auguri di buon lavoro al Presidente, osserva che l'uso della decretazione d'urgenza si presta effettivamente a valutazioni critiche. Tuttavia, è auspicabile che la Commissione valuti la sussistenza dei presupposti di costituzionalità e del requisito della omogeneità in modo equilibrato, senza accedere, come talvolta è avvenuto in passato, a posizioni formalistiche.

Il senatore CROCETTA fa presente che sono stati assegnati alla 5<sup>a</sup> Commissione, di cui fa parte, alcuni decreti-legge sicuramente disomogenei. Si meraviglia, pertanto, che su di essi, e da ultimo sul decreto-legge n. 101, la 1<sup>a</sup> Commissione abbia riconosciuto la sussistenza dei requisiti di legge. Auspica quindi che in futuro le diverse parti politiche assumano un atteggiamento più rigoroso.

Il presidente ACQUARONE, ricordato che recentemente la Commissione ha compiuto un significativo sforzo per migliorare l'esame dei decreti-legge, preannuncia una propria iniziativa volta a rendere ancora più razionale tale procedura, almeno fino a che non si giungerà a modifiche regolamentari.

Il ministro CASSESE, dopo aver dichiarato la propria disponibilità a riferire in Commissione sugli impegni del Governo nelle materie concernenti la competenza del suo ufficio, prende atto delle richieste riguardanti l'esame dei decreti-legge nn. 130 e 131. Quanto al problema della decretazione d'urgenza, ritiene che nell'attuale Governo esso verrà considerato con grande attenzione. Fino ad ora si è provveduto alla reiterazione dei decreti-legge in scadenza e si è tentato di migliorarne l'omogeneità. Cita, ad esempio, il decreto-legge n. 145 in cui si è tenuto conto della necessità di separare le materie non strettamente attinenti a quella principale. Si sofferma quindi brevemente sul decreto-legge n. 143 precisando che sono in scadenza termini processuali definiti dal precedente provvedimento e che alcune nuove norme si sono rese necessarie per razionalizzare il sistema dei controlli.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica (1231), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il relatore RIVIERA, che propone di formulare un parere favorevole.

Il senatore MARCHETTI reputa insussistenti i presupposti di necessità e urgenza.

Il senatore MAZZOLA, ritenuto che il profilo in esame è stato già positivamente esaminato dalla Camera dei deputati e che in tal caso la successiva trattazione dell'altro ramo del Parlamento debba impegnare esclusivamente le valutazioni inerenti eventuali, macroscopiche violazioni dell'articolo 77 della Costituzione, condivide la proposta del relatore.

La Commissione, infine, conviene di formulare un parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (1240)**

(Parere alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> a 12<sup>a</sup>, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: rinvio dell'esame)

Il senatore MAZZOLA, in via preliminare, rileva che il provvedimento avrebbe dovuto essere reiterato con due distinti decreti-legge,

concernenti rispettivamente le questioni dell'AIDS e dei tossicodipendenti, così come auspicato dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato, concorde il rappresentante del Governo. Prospetta, pertanto, l'opportunità di rinviare l'esame al fine di acquisire in proposito l'orientamento dei Ministri competenti.

Convieni la Commissione.

L'esame del disegno di legge in titolo viene dunque rinviato.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore RUFFINO illustra il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, proponendo di esprimere parere favorevole.

Il presidente ACQUARONE rileva l'opportunità di valutare i profili di conformità alla normativa comunitaria, anche in relazione al principio costituzionale di eguaglianza.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241)**  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore MAZZOLA, in sostituzione del relatore Guzzetti, propone di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Convieni la Commissione.

**Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1245)**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore RIVIERA illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere parere favorevole.

Convieni il senatore SPERONI, che peraltro rileva l'opportunità di integrare le disposizioni in esame nel decreto-legge n. 83 del 1993, all'esame dell'Assemblea del Senato.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta del relatore.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1233), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore SPERONI in sostituzione del relatore Saporito, proponendo di esprimere parere favorevole.

Conviene unanime la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

51<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il generale di corpo d'armata Goffredo Canino, Capo di stato maggiore dell'esercito, l'ammiraglio di squadra navale Guido Venturoni, Capo di stato maggiore della marina e il generale di squadra aerea Adelchi Pillinini, Capo di stato maggiore dell'aeronautica.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R 033 0 04, C 04<sup>a</sup>, 0005°)

In apertura di seduta, il PRESIDENTE comunica di aver avanzato, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, ed avverte che, ove la Commissione aderisca alla predetta richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori della Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del generale di corpo d'armata Goffredo Canino, Capo di stato maggiore dell'esercito, dell'ammiraglio di squadra navale Guido Venturoni, Capo di stato maggiore della marina, e del generale di squadra aerea Adelchi Pillinini, Capo di stato maggiore dell'aeronautica, in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 326 e 949, recanti ristrutturazione dei vertici militari**

(R 047 0 00, C 04<sup>a</sup>, 0003°)

Il presidente BONO PARRINO, illustra le finalità dell'audizione, dà la parola ai tre Capi di stato maggiore.

Il generale di corpo d'armata Goffredo CANINO esprime anzitutto il suo pieno accordo sugli scopi e sugli obiettivi che il disegno di legge governativo sul riordinamento dei vertici si propone: attribuzione ad

una sola autorità militare, e cioè al Capo di stato maggiore della difesa, della potestà decisionale in materia di pianificazione generale finanziaria, pianificazione generale operativa interforze, comando su tutte e tre le Forze armate.

In tale ottica, egli condivide che i Capi di stato maggiore di Forza armata debbano dipendere dal Capo di stato maggiore della Difesa da cui peraltro, giustamente, è previsto dipenda, quanto meno per gli aspetti tecnico-operativi, anche il Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti.

Ciò, al fine di non trasformare l'attuale oligarchia dei vertici in una diarchia (Capo di stato maggiore della Difesa e Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti) che potrebbe dare origine a situazioni di contrapposizione, incertezze e staticità certamente più pericolose di quelle che attualmente qualcuno, molte volte senza fondamento, sottolinea.

In merito al provvedimento, il generale formula alcune osservazioni circa le attribuzioni previste per il Capo di stato maggiore della Difesa, per il Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti e per i Capi di stato maggiore di Forza armata.

Ferma restando l'esigenza di far risalire al Capo di stato maggiore della Difesa le decisioni di pianificazione generale finanziaria ed operativa interforze e di attribuirgli il comando delle tre Forze armate, esprime l'esigenza che l'accentramento di competenze e di responsabilità nella citata Autorità non abbia come unico effetto quello di svuotare gli attuali Stati Maggiori di Forza armata e di dar vita ad una grossa struttura - peraltro di difficile collocazione anche infrastrutturale - a cui attribuire il nome di Stato Maggiore della difesa.

Questo perchè gli attuali Stati maggiori di Forza armata hanno sino ad ora operato in un modo che - in una situazione di scarsità di mezzi e di personale - si può definire ottimale.

Per quanto riguarda lo Stato maggiore dell'Esercito, dichiara di essere fiero di come esso ha saputo organizzare e condurre ad esempio le missioni in Kurdistan, in Albania, in Somalia, in Mozambico e le operazioni tipo «Vespri Siciliani» e «Forza Paris» e per come ha saputo salvaguardare l'autorità e la disciplina e mantenere vivo il senso del dovere e della dedizione al servizio, in una società in cui si parla prima di tutto di diritti. Infatti, senza la difesa quotidiana di tali valori, nessuna missione o operazione sarebbe fattibile.

Il contatto ed il colloquio quotidiano con la realtà degli uomini e dei reparti deve essere assicurato da ciascuno Stato maggiore di forza armata, che deve rispondere al Capo di stato maggiore della Difesa della preparazione dello strumento militare di competenza secondo la pianificazione, i programmi e gli obiettivi prefissati. Se così non si fa, si corre il rischio concreto di cancellare ciò che funziona, nella speranza di costruire un qualche cosa che difficilmente potrà funzionare.

Ciò non significa lasciare le cose come stanno, ma sostenere l'opportunità di lasciare agli Stati maggiori di Forza armata la potestà di gestire il presente (come ora viene fatto) ed attribuire al Capo di stato maggiore della Difesa l'autorità di decidere e pianificare il futuro (come ora non può fare), collocandolo al di sopra dei Capi di stato maggiore di Forza armata.

Per far questo non sono richieste pericolose rivoluzioni ma sono sufficienti semplici modifiche di attribuzione, in quanto lo Stato maggiore della difesa sarebbe già ora in grado - se la normativa glielo consentisse - di adempiere a tali funzioni.

Fermo restando quanto precede, non ritiene necessario prevedere (articolo 3, lettera b) che il Capo di stato maggiore della Difesa definisca «i requisiti generali relativi all'avanzamento e all'impiego degli ufficiali». Infatti, circa l'avanzamento, i requisiti non possono che essere individuati e definiti per legge, la cosiddetta «legge d'avanzamento», in quanto afferenti ad aspetti giuridici che solo una formulazione permanente può sancire.

Circa l'impiego del personale, ritiene che il Capo di stato maggiore della Difesa debba avere responsabilità e competenze riferite al personale che presta servizio in tutte le strutture interforze ed a quello dei gradi vertice. L'impiego del restante personale è, infatti, componente essenziale dell'approntamento delle forze, di cui ciascun Capo di stato maggiore di Forza armata deve essere pienamente e direttamente responsabile.

Per quanto riguarda l'accentramento delle attività finanziarie a livello interforze, ritiene che il Capo di stato maggiore della Difesa debba predisporre la pianificazione generale e la conseguente definizione dei maggiori programmi, mentre il Capo di stato maggiore di Forza armata debba avere autonomia nei settori dell'esercizio e della definizione dei programmi minori.

Il confine tra i programmi maggiori e quelli minori può essere facilmente stabilito definendo precisi limiti di spesa, oltre i quali i Capi di stato maggiore di Forza armata non possono operare.

In ogni caso, gli Stati maggiori di Forza armata dovranno limitare le funzioni di programmazione nell'ambito della pianificazione generale che, ovviamente, verrà definita dallo Stato maggiore della Difesa.

Per quanto attiene, in particolare, all'attività del Comitato dei Capi di stato maggiore, ritiene che tale alto consesso, che si configura come un insostituibile organismo consultivo e propositivo, debba qualificarsi quale «foro di discussione e di raccordo» delle esigenze delle singole Forze armate, anche alla luce delle possibilità consentite dall'area tecnico-amministrativa.

In un siffatto contesto lo stesso Gabinetto del Ministro potrà essere opportunamente riordinato in quanto dovrà limitarsi a fornire supporto alle decisioni del Ministro, che, in base all'articolo 2 della legge n. 421 del 1992, debbono essere limitate alla sola sfera politica. Il consulente primario del Ministro dovrà essere, a 360 gradi di operatività, il Capo di stato maggiore della Difesa, e quello secondario (per i soli aspetti tecnico-amministrativi) il Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti.

Infatti, coerentemente, il disegno di legge in esame prevede che le decisioni tecnico-operative e quelle tecnico-amministrative siano attribuite, rispettivamente, al Capo di stato maggiore della Difesa e al Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti.

Lo Stato maggiore della Difesa dovrebbe essere lo Stato maggiore operativo/militare del Ministro, al cui Gabinetto, come detto, dovrebbero restare solo funzioni di scelta politica.



Ferma resta la possibilità che il Capo di stato maggiore della Difesa possa dare una delega contingente, per un compito operativo ben delimitato, ai Capi di stato maggiore di Forza armata.

Le attribuzioni conferite al Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti non prevedono una dipendenza dei Direttori Centrali e Generali da tale figura, in quanto si mantiene un rapporto diretto tra questi ultimi ed il Ministro. Una tale procedura è foriera di effetti negativi capaci di minare alla base l'efficacia stessa dell'intero provvedimento, in quanto non consegue l'obiettivo della razionalizzazione, riducendo soltanto da 29 a 26 gli Organismi direttamente «allacciati» al Ministro (in sostanza il collegamento è stato interrotto solo per i 3 Capi di stato maggiore di Forza armata) e crea una situazione anomala - del tutto ingiustificata - che mortifica le stesse figure del Vertice tecnico-operativo, e cioè i Capi di Stato Maggiore di Forza armata, che vedono collocarsi ad un «rango superiore» cariche di «minor valenza gerarchica».

D'altro canto rimarrebbero allo stesso Segretario Generale precise responsabilità di indirizzo e di coordinamento degli Uffici Centrali e delle Direzioni Generali, senza che egli abbia nei loro confronti la necessaria potestà, che può derivare solo da un rapporto di diretta autorità sugli stessi e dall'esclusività del colloquio tecnico-amministrativo con il Ministro. Ciò mentre, a differenza degli altri Ministeri, l'atipicità e la peculiarità dello strumento militare esigono che tutta l'organizzazione debba essere incondizionatamente finalizzata alla operatività totale ed immediata dell'Amministrazione della Difesa.

Infine non è previsto alcun tipo di rapporto tra i Capi di Stato maggiore di Forza armata e i direttori Generali. La facoltà per i Capi di stato maggiore di continuare ad emanare, come in atto previsto, direttive ai Direttori Generali direttamente o tramite il Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti (in particolare nei settori del reclutamento e dell'impiego del personale ed in quello dei materiali) è una prerogativa irrinunciabile e fondamentale per l'esercizio delle attribuzioni di approntamento dello strumento e di gestione quotidiana della propria Forza armata.

In sintesi, sussiste l'esigenza di definire con chiarezza il necessario rapporto di dipendenza dei Direttori Generali dal Segretario Generale e le relazioni funzionali di tipo «orizzontale» tra gli stessi e i Capi di stato maggiore di Forza armata.

Il progetto attribuisce ai Capi di stato maggiore di Forza armata precise responsabilità senza fare alcun riferimento agli «strumenti» normativi di cui gli stessi possono avvalersi per assolvere i compiti loro attribuiti.

Parlando delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della Difesa è necessario che sia precisata la portata delle facoltà dei Capi di stato maggiore di Forza armata, i limiti di autonomia e le prerogative nei settori di responsabilità, per quanto riguarda soprattutto l'impiego del personale, l'utilizzazione delle risorse assegnate, l'addestramento e lo sviluppo dei programmi minori. Si tratta, in sintesi, di valutare e definire in quali termini e fino a quale livello sia possibile realizzare il previsto trasferimento delle responsabilità dagli Stati maggiori di forza armata a livello superiore, evitando un eccessivo appesantimento e

lasciando nel contempo ai Capi di stato maggiore di Forza armata le leve per espletare tutte le attività connesse con l'organizzazione delle rispettive forze.

In sostanza appare necessario lasciare ai Capi di Stato maggiore di Forza armata le competenze in materia di organizzazione dello strumento militare, in materia di preparazione delle forze e di mantenimento dello strumento stesso.

In conclusione, il progetto di riforma auspicabile è un provvedimento globale e politico prima che tecnico e, quindi, non deve essere rivolto soltanto a riordinare settori limitati della componente tecnico-operativa, ma anche a rivedere tutto il vertice della Difesa ivi compreso il Gabinetto del Ministro.

Un analogo progetto è stato già attuato in Europa nel Regno Unito, ove la soluzione adottata non si discosta di molto da quella prevista nel disegno di legge con le modifiche proposte, anche se ai Capi di Stato maggiore di Forza armata viene riconosciuta in Gran Bretagna la facoltà di conferire direttamente con il Ministro. Su questo punto però, il Generale ribadisce il suo parere favorevole alla parte del disegno di legge che ne esclude la possibilità.

In estrema sintesi, si dovrebbe esplicitare nel disegno di legge la volontà di mantenere al Gabinetto del Ministro solo le funzioni politiche che gli competono e che sono state ribadite dalla recente legge n. 421 del 1992, al fine di evitare che detto organismo diventi un doppione dello Stato maggiore della Difesa. Quest'ultimo si deve qualificare come unico organo di *staff* del Ministro al quale risale, in ultima analisi, la responsabilità della politica della difesa e della validità dello strumento per realizzarla. Al Capo di stato maggiore della Difesa va attribuito un potere sovraordinato ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti e va inoltre riconosciuta la preminenza del settore tecnico-operativo su quello tecnico-amministrativo. Al Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti deve essere attribuita un'effettiva potestà nel settore tecnico-amministrativo ed egli deve essere l'unico interlocutore nella specifica area. Ai Capi di stato maggiore di Forza armata va conferita la responsabilità dell'approntamento dello strumento militare di competenza, assicurando però agli stessi la necessaria potestà per l'assolvimento del compito entro i limiti delle disponibilità fissate e delle decisioni adottate dal Capo di stato maggiore della Difesa.

In definitiva il Generale Canino ipotizza una nuova, sintetica formulazione del disegno di legge.

Interviene a questo punto l'ammiraglio di squadra navale Guido VENTURONI, il quale afferma che la materia concernente il riordinamento della struttura centrale della Difesa è stata oggetto in questi ultimi anni di numerose iniziative legislative e ciò dimostra che il problema di una diversa configurazione dei vertici militari è avvertito da tempo.

D'altronde il problema di una efficace integrazione delle tre tradizionali Forze armate, al fine di indirizzarne unitariamente gli sforzi e ottenerne il massimo della efficacia è un problema comune a tutti gli Stati moderni.

La tendenza prevalente è quella di un progressivo aumento della integrazione e dell'accentramento di talune responsabilità, fatte salve le identità e una certa autonomia delle singole Forze armate per non perdere quella efficienza che solo la specializzazione può dare.

I disegni di legge attualmente all'esame della 4<sup>a</sup> Commissione si muovono entrambi in tale direzione. Egli dichiara che il quadro strategico non può che essere unitario e che, quindi, la pianificazione e l'impiego debbono far capo ad un unico responsabile del settore operativo.

Parimenti necessaria è una direzione unitaria dell'area tecnico - amministrativa, ferma restando la dipendenza dal vertice operativo per ciò che riguarda l'attuazione dei programmi e l'ottimizzazione che l'area tecnico-amministrativa deve fornire all'area tecnico-operativa.

Tuttavia, riconosciuta la necessità di una riforma volta ad unificare alcune importanti responsabilità (anche al fine di eliminare i rischi di una vischiosità decisionale incompatibile con le esigenze operative), occorre, a suo avviso, salvaguardare anche la funzione dialetticamente costruttiva degli organi collegiali, esigenza questa che appare recepita dai due provvedimenti all'esame.

L'oratore si sofferma quindi su alcuni aspetti specifici della materia in esame.

La stesura definitiva del disegno di legge governativo (Atto Senato n. 949) risulta modificata rispetto a quella originaria, essendo stata eliminata la dipendenza dei direttori generali dal Segretario Generale. La nuova formulazione non garantisce al Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti la necessaria funzione sovraordinata rispetto ai Direttori generali, non consentendogli così l'esercizio delle relative attribuzioni e responsabilità. L'ammiraglio Venturoni ritiene pertanto necessario che il provvedimento venga emendato nel senso di ripristinare la formulazione iniziale.

Il disegno di legge non recepisce le osservazioni formulate dal Consiglio superiore delle Forze armate in quanto successive alla approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri. Le osservazioni di tale alto organo consultivo sono invece da tenere nella massima considerazione e gli emendamenti proposti in quella sede andrebbero accolti. Nel concreto le varianti suggerite non snaturano i principi informativi del provvedimento, ma piuttosto ne migliorano i contenuti. Al riguardo è particolarmente rilevante quella relativa alla facoltà assegnata ai Capi di stato maggiore di Forza armata di avvalersi delle direzioni generali competenti. Ciò è indispensabile soprattutto nei settori relativi all'impiego del personale e al supporto tecnico-logistico. È importante anche una più chiara definizione delle competenze del Segretario generale, sempre relativamente al supporto tecnico-logistico.

Prende quindi la parola il generale di squadra aerea Adelchi PILLININI, il quale afferma che il problema del riordinamento dei vertici militari e delle attribuzioni del Ministro della difesa sono stati in passato, dopo l'emanazione dei decreti delegati del 1965, oggetto di reiterate proposte.

Al riguardo richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 557 dell'ottobre 1987, che aveva trovato il concorde parere degli organi

della difesa in quanto in esso venivano contemperate esigenze non sempre uniformi di vari settori.

I due provvedimenti, presentati in questa legislatura ed ora oggetto di esame, ne riprendono gran parte dei principi e degli schemi ordinativi e sono condivisibili, anche se bisognerà verificarne la compatibilità con il Nuovo modello di difesa.

Ed è questo il motivo principale per cui il Consiglio Superiore delle Forze armate, in riunione plenaria, non ha potuto dare al disegno di legge un parere complessivo favorevole ed ha suggerito molteplici emendamenti e l'avvio di un più complesso ed analitico esame da parte di un gruppo di lavoro.

Il Ministro ha comunque presentato il suo disegno di legge senza gli emendamenti formulati da Superconsiglio, accettando anzi la modifica di un articolo concernente la previsione della dipendenza delle Direzioni Generali dal Segretario Generale.

Dall'analisi dei relativi articoli, nonché delle proposte di emendamenti formulate in ambito Difesa, il testo governativo dovrebbe essere rivisto al fine di una maggiore chiarezza e puntualizzazione sui compiti e le attribuzioni delle varie autorità di vertice ed organismi collegiali, e sui tempi e modi per la relativa realizzazione nonché sui principi di attuazione.

Nel merito, è auspicabile che la Commissione si avvalga anche del supporto e della consulenza di rappresentanti «militari», quali «esperti tecnici» capaci di fornire utili elementi di valutazione circa il bilanciamento dell'area tecnico-operativa e di quella tecnico-amministrativa, nonché di chiarire i rapporti gerarchico funzionali che verranno a determinarsi tra i vari organismi appartenenti alle diverse aree.

Per quanto attiene ai contenuti delle due iniziative legislative in ordine alla ristrutturazione dei vertici e, quindi, ai compiti e attribuzioni dei vari organi, è doveroso segnalare l'opportunità di evitare una eccessiva concentrazione di responsabilità sul Capo di stato maggiore della Difesa, cosa che potrebbe ostacolare l'efficacia della sua azione. In tale contesto, ad esempio, le competenze del Capo di stato maggiore della Difesa in materia di avanzamento ed impiego del personale dovrebbero limitarsi alla definizione dei «criteri generali» e non già di requisiti specifici.

Tenuto conto dell'atipicità del Ministero della difesa, ravvisa l'opportunità di prevedere che i Direttori Generali siano alle dipendenze del Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti e che quest'ultimo possa avvalersi - nell'assolvimento dei compiti a lui attribuiti - anche dei Direttori Centrali.

Prospetta inoltre l'opportunità di prevedere per i Capi di stato maggiore di Forza armata la facoltà di adire il Ministro della difesa, e ciò a tutela della peculiarità della relativa Forza armata. Devono infatti essere tenute nel debito conto quelle responsabilità - che spettano ai Capi di Forza armata - sul morale e sulla disciplina del personale, che costituiscono fattori basilari ai fini dell'efficienza.

Il diritto all'accesso al Ministro, oltre che responsabilizzare i Capi di Forza armata all'uso corretto di tale facoltà, dovrebbe evitare interventi non istituzionali e quindi non opportuni.

Circa i rapporti tra vertici, egli prospetta altresì la possibilità, per i Capi di stato maggiore di Forza armata di emanare direttive nei confronti dei Direttori Generali sia per l'impiego del personale della propria Forza armata che per il controllo tecnico-operativo dell'esecuzione dei programmi, essendo i Capi di stato maggiore responsabili dell'efficienza della rispettiva Forza armata.

È infine evidente la necessità di evitare «interferenze» fra il Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti e i Capi di stato maggiore, interferenze che ovviamente non possono non avere recadute negative sulle Forze armate.

In altri termini il regolamento di attuazione dovrebbe contenere una chiara esplicitazione di tutte quelle attività dell'area tecnico-amministrativa che, essendo in rapporto di mezzo a fine rispetto a quelle dell'area tecnico-operativa, vanno subordinate alle esigenze espresse da parte degli Stati maggiori.

Seguono quesiti e richieste di chiarimento da parte di alcuni senatori.

Il senatore CAPPUZZO - segnalata una generale concordanza intorno alla necessità che i Capi di stato maggiore diventino i Comandanti effettivi delle rispettive Forze armate e che il Gabinetto del Ministro svolga funzioni di natura strettamente politica - ritiene che i provvedimenti in oggetto, opportunamente rimodulati, possano rispondere alle aspettative della riforma dei vertici militari. Tra le perplessità che tuttavia permangono egli tiene a ricordare anzitutto il problema del ruolo e della funzione dei Capi di stato maggiore all'interno dell'organo collegiale che li riunisce (il Comitato dei Capi). Al riguardo fa presente che il disegno di legge di sua iniziativa consente ai singoli Capi di adire direttamente il Ministro e dispone l'annotazione nel verbale delle riunioni del Comitato degli eventuali avvisi difformi.

C'è poi il problema dell'assetto dell'area tecnico-amministrativa: il provvedimento governativo non sembra soddisfare le esigenze di razionalità in quel settore. Chiede infine come sia possibile conciliare la funzione di coordinamento del Segretario Generale sulle Direzioni generali con le esigenze di queste ultime.

Il senatore BOFFARDI ritiene che il provvedimento sia urgente ed abbia una sua logica soprattutto nel fissare la dipendenza gerarchica dei Capi di stato maggiore di Forza armata rispetto a quello della Difesa. Restano tuttavia insoluti alcuni nodi quale quello del ruolo affidato al Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti e quello dell'assetto tecnico-amministrativo. Chiede poi se i Capi di stato maggiore siano in grado di ipotizzare una riforma del settore tecnico-amministrativo funzionale all'apparato operativo di cui essi hanno la responsabilità.

Dopo aver chiesto anche cosa debba intendersi per appesantimento della struttura dello Stato maggiore della Difesa a seguito dei maggiori poteri attribuitigli dal provvedimento, conclude il proprio intervento segnalando che i progetti di legge non affrontano nè il problema del ruolo dei diversi organi collegiali esistenti, nè quello dell'avanzamento

del personale militare. Quanto a quest'ultimo aspetto egli chiede se esistano ragioni oggettive per mantenere le attuali diversità di trattamento tra le varie Forze armate.

Interviene il senatore BUTINI il quale si sofferma sul problema del rapporto tra il Gabinetto del Ministro e i Capi di stato maggiore, chiedendo se, nel tempo, siano emerse interferenze del primo rispetto ai secondi. Chiede quindi specifici chiarimenti su alcuni punti delle esposizioni testè svolte dai Capi di Stato maggiore qui convenuti.

Il senatore MESORACA, ferma restando la validità dello spirito del disegno di legge, sottolinea che nel merito esso presenta degli aspetti critici che non sembrano facilmente superabili: emergono infatti delle notevoli contrapposizioni tra gli attuali centri di potere rispetto al futuro assetto dei vertici istituzionali.

Per poter realizzare una riforma così delicata occorre ricercare un accordo sostanziale e senza riserve tra le parti interessate al cambiamento.

Chiede infine come si raccordi la ristrutturazione dei vertici militari con il Nuovo modello di difesa e quali siano le conseguenze di tale riforma su ciascuna delle tre Forze armate.

Il senatore PARISI Francesco condivide la necessità di semplificare la normativa in oggetto per assegnarle una maggiore incisività e per fugare ogni ombra e dubbio di interpretazione.

Il processo di integrazione politico-economica europeo ha inevitabili riflessi anche sul piano della difesa e farà confluire il nostro strumento militare in un contesto più ampio ed integrato. Al riguardo chiede se esista un modello europeo dei vertici militari a cui ci si possa ispirare e conclude il proprio intervento indicando come priorità quella della unitarietà del comando e della identificazione delle sfere di responsabilità.

Interviene quindi il senatore BOLDRINI, il quale chiede informazioni sugli esiti della recente riforma dei vertici militari operata nel Regno Unito e ritiene essenziale la valorizzazione delle esperienze finora maturate dai nostri Stati maggiori al fine di procedere ad una riforma che sia effettivamente rispondente alle esigenze dello strumento militare. Segnalata poi la necessità di privilegiare la dialettica interna al gruppo dirigente delle Forze armate, chiede per quali settori di intervento possano essere attribuite le deleghe del Capo di stato maggiore della difesa.

Il presidente BONO PARRINO dà quindi la parola per la replica ai Capi di stato maggiore di Forza armata.

Interviene quindi il generale di corpo d'armata Goffredo CANINO il quale, rispondendo ai singoli quesiti posti dai senatori intervenuti, fa anzitutto presente che, a fronte della progressiva riduzione delle forze operative, è rimasta invece quantitativamente immutata l'area tecnico-amministrativa. Persiste infatti una certa resistenza al nuovo e si registra

il tentativo non solo di mantenere numericamente in servizio il personale civile, ma di sostituire quest'ultimo a quello militare. In particolare, le Direzioni generali sono contrarie ad una loro dipendenza gerarchica dal Segretario Generale e rivendicano la possibilità di accedere direttamente al Ministro per mantenere una sostanziale autonomia. Essenziale pertanto ai fini dell'approvazione di un provvedimento completo e coerente è che i Direttori generali facciano capo al Segretario Generale.

Quanto al passaggio di competenze dai Capi di stato maggiore di Forza armata a quello della Difesa, esso deve essere operato in maniera selettiva, cioè solo per le iniziative più importanti, quali la definizione delle priorità della spesa e del comando operativo interforze.

Passando ai compiti e alle funzioni degli organi collegiali, egli ritiene che i più importanti siano il Consiglio Superiore delle Forze armate e il Comitato dei Capi e, a questo riguardo, fa presente l'inopportunità che i singoli Capi di stato maggiore di Forza armata possano adire direttamente il Ministro, mentre si esprime favorevolmente sulla possibilità che nei verbali delle riunioni del Comitato dei Capi vengano annotati anche gli eventuali dissensi espressi in quella sede.

Dopo aver fatto presente che in materia di avanzamento del personale militare non esistono grosse differenze di trattamento tra le varie Armi, si dichiara non favorevole alla possibilità che il Capo di stato maggiore della Difesa definisca autonomamente i requisiti generali relativi all'avanzamento e all'impiego degli ufficiali.

Avendo poi espresso l'opinione che l'incarico di Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti venga affidato ad un militare, per opportune ragioni di competenza tecnica, segnala alcune incongruenze che potrebbero derivare da un Gabinetto del Ministro eccessivamente pletorico. La responsabilità dell'organizzazione dello strumento militare, nel momento in cui viene affidata al Capo di stato maggiore di Forza armata, per gli aspetti di sua competenza, deve essere valutata nel suo complesso e per i risultati ottenuti e quindi la definizione degli organici deve essere affidata alla decisione dello stesso Capo di stato maggiore.

Dopo aver fatto presente, con riferimento agli attuali equilibri di potere, che il potere stesso non si annulla, ma si sposta, segnala poi che la legge sui vertici militari non ha riflessi sul modello di difesa ed è necessaria a prescindere dalla configurazione che assumerà lo strumento militare.

Rispondendo poi al senatore Parisi, ricorda che in sede comunitaria ancora non si parla di difesa comune, ma di cooperazione e quindi è ancora lontano il processo di integrazione militare. Inoltre, dopo aver ricordato che la nuova struttura di comando adottata nel Regno Unito non sembra aver suscitato inconvenienti, ritiene possibile mutuare dai modelli degli altri eserciti solo ciò che sia funzionale alle nostre esigenze.

Avendo poi assicurato che esistono ampie forme e momenti di collaborazione e collegialità tra i Capi di stato maggiore, conclude la propria replica, segnalando di non aver sollecitato deleghe da parte del

Capo di stato maggiore della difesa, ma di averne apprezzata l'opportunità in condizioni particolari e per interventi mirati e selettivi.

Prende quindi la parola l'ammiraglio di squadra navale Guido VENTURONI il quale precisa innanzitutto che lo scopo della normativa deve essere quello di coordinare i diversi livelli di responsabilità e di meglio bilanciare poteri e iniziative; il disegno di legge deve essere visto come un provvedimento tendente non solo a modificare la struttura di vertice, ma diretto anche a trovare soluzioni in tutta l'organizzazione della difesa: ciò avverrà anche e soprattutto a mezzo di un apposito Regolamento, che, per la sua agilità potrà rivelarsi adatto alle esigenze ed alle circostanze. Tale Regolamento potrà individuare soluzioni più equilibrate anche con riferimento alla struttura ed al funzionamento delle Direzioni generali che, secondo la legge, devono essere coordinate e riordinate. Nel complesso l'ammiraglio fa rilevare che le strutture amministrative devono sostanzialmente rispondere ad una esigenza funzionale rispetto a quelle operative. Dopo aver rilevato che, per quanto concerne il sistema degli avanzamenti degli ufficiali, il dettato del disegno di legge va considerato alla luce della normativa già vigente, l'ammiraglio si sofferma nella descrizione delle competenze del Segretario Generale-Direttore Nazionale degli armamenti il quale - egli sottolinea - dispone già di ampi poteri di coordinamento, che potranno divenire più incisivi e trasformarsi in veri e propri poteri direttivi. Ciò non rappresenta certo un fatto stravolgente o rivoluzionario e si adegua anzi alla esigenza che il settore logistico e amministrativo venga sempre più considerato come una funzione di Stato maggiore e quindi meglio raccordato con le attività dei Capi di stato maggiore di Forza armata. Il Segretario Generale dovrà poi conciliare adeguatamente le proprie direttive attinenti il settore amministrativo con l'impiego di personale che resterà pur sempre compito dei Capi di forza armata. Giustamente l'articolo 5 del provvedimento prevede un rafforzamento del Segretario Generale, ma esso deve essere interpretato nella maniera giusta senza possibile invasione del campo operativo vero e proprio: chiara deve essere al riguardo la distinzione. L'Ammiraglio sottolinea che il Consiglio Superiore delle Forze armate nell'esame compiuto del provvedimento ha avanzato suggerimenti per modifiche non certo radicali ma tendenti a chiarire alcuni aspetti e precisare che l'efficienza operativa non può che restare nella competenza e nella responsabilità dei Capi di Forza armata. Passando poi ad altri argomenti ed in risposta a numerosi interrogativi, l'ammiraglio Venturoni chiarisce che il disegno di legge ora in discussione resta comunque un punto di riferimento essenziale qualunque sia la configurazione che prenderà il nuovo modello di difesa. Si sofferma poi sui problemi di compatibilità della struttura delle Forze armate italiane in ambito europeo laddove non si può ancora parlare dell'esigenza di una armonizzazione normativa, stanti le notevoli differenze tuttora esistenti mentre invece si può prendere atto di notevoli passi avanti compiuti nel campo della cooperazione e del comune addestramento. Anche l'esperienza inglese non può essere certo considerata automaticamente trasferibile nella nostra realtà operativa ed organizzativa.



In conclusione, l'oratore dichiara che non è sua intenzione muovere critiche al provvedimento, che anzi presenta l'aspetto positivo di essere succinto, lineare ed essenziale nelle sue previsioni. Sarà poi indispensabile accompagnare la legge con un adeguato regolamento attuativo. Per quanto concerne l'attività e le funzioni del Comitato dei Capi di stato maggiore, egli esprime un parere positivo anche perchè trattasi del consesso più adeguato per evidenziare e dibattere eventuali dissensi.

Prende infine la parola il generale di squadra aerea Adelchi PILLININI, il quale fornisce brevi e puntuali risposte ai quesiti sollevati dai senatori intervenuti ed in particolare dal senatore Butini. Egli si dichiara non del tutto favorevole ad un decentramento sistematico delle responsabilità, poichè questo potrebbe sortire un impatto non positivo sulla struttura operativa. Pur apprezzando il criterio generale del bilanciamento delle competenze, egli ritiene che è necessario chiarire adeguatamente chi sia il referente principale dell'area tecnico-amministrativa ed al riguardo sostiene l'opportunità che i direttori generali dipendano dal Segretario Generale della Difesa. Per quanto riguarda invece i Capi di stato maggiore di Forza armata non dovrebbe essere loro preclusa la possibilità di adire il Ministro. Nel complesso, quindi, e con le osservazioni testè avanzate, la sua opinione al riguardo del disegno di legge non è negativa, a condizione che alcuni aspetti dello stesso vengano indicati con più precisione.

Il presidente BONO PARRINO, a conclusione dell'audizione, ringrazia sentitamente gli intervenuti per il proficuo contributo da essi offerto all'approfondimento del tema in esame e manifesta loro il vivo apprezzamento a nome dell'intera Commissione.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**BILANCIO (5ª)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1993

91ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

DUJANY

*indi del Presidente*

ABIS

*Intervengono l'assessore alla sanità della regione Veneto, Buttura, accompagnato dai dottori Braga, Artico e Zanetti, nonché il professor Veronesi e il dottor Zanetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla qualità dei servizi pubblici: audizione dell'assessore alla sanità della regione Veneto e dei dottori Veronesi e Zanetti, esperti in materia sanitaria.**

(R 048 0 00, C 05ª, 0003°)

Dopo brevi parole di benvenuto del presidente DUJANY, ha la parola l'assessore per la sanità alla regione Veneto, Buttura, il quale, dopo aver dichiarato di esprimersi a nome del coordinamento delle regioni, fa presente che il testo di riferimento per la valutazione del rapporto tra qualità dei servizi e fabbisogno è il decreto legislativo n. 502 del 1992, che tenta di ovviare ad alcune deficienze strutturali in materia, come la costante sottostima del fondo sanitario nazionale. Un fattore, questo, dovuto al fatto che non è stato mai approvato il presupposto di tale fondo, ossia il piano sanitario nazionale e il metodo usato è stato del tutto discutibile, finendo con il frenare le regioni più organizzate e con il non alleviare quelle più efficienti. A tale problema si è ovviato con manovre di ripiano frettolose, ma non sono state mai affrontati in maniera definitiva i problemi operativi al riguardo sussistenti, soprattutto in ordine alle tecniche di costruzione del fabbisogno.

Ovviamente, le regioni sono ben consapevoli del fatto che il concetto di autonomia non può essere scisso da quello di responsabilità. È necessario altresì rivedere i meccanismi di contabilità, anche per la parte corrente, e potenziare lo strumento dell'articolo 20 della legge finanziaria 1988, per la parte relativa agli investimenti, onde adeguare l'offerta alla domanda. All'interno della spesa in conto capitale un

comparto da non dimenticare è quello dell'AIDS, mentre, per quanto concerne le strutture ospedaliere, va eliminata la divaricazione in essere tra le varie regioni.

In definitiva, il compito che attende il sistema sanitario è avvicinare la sanità ai cittadini, evitando che il sistema essenzialmente finisca con il solo sostenere gli operatori del settore. Esiste anche il problema dei tempi di attuazione del decreto legislativo n. 502.

Seguono alcuni quesiti.

Il senatore PAGLIARINI chiede come si stiano organizzando le regioni per aggiornare il sistema di contabilità, in ossequio alla recente normativa.

Il dottor BRAGA fa presente che il decreto delegato prevede, in materia di contabilità, un decreto ministeriale, che è ancora in fase di definizione. Comunque, è necessario evitare di riproporre vecchi meccanismi non legati alla valutazione in termini economici delle spese.

L'assessore BUTTURA precisa che le regioni si sono fatte carico di proporre modifiche di carattere innovativo rispetto allo schema previsto dal Governo. Tuttavia, non sempre tali modifiche hanno avuto successo.

Il senatore CREUSO lamenta il fatto che non si disponga di dati definitivi e chiede pertanto il motivo per il quale le regioni hanno ritardato l'approvazione dei consuntivi degli anni scorsi.

L'assessore BUTTURA, nel precisare che, in materia, esiste una situazione variegata, osserva che la discrepanza tra preventivi e consuntivi dipende anche dal fatto che non sempre si è potuto por mano a una revisione della rete di assistenza. Pertanto occorre, a tal fine, operare una riorganizzazione dei servizi. Certamente poi esiste il caso di alcune regioni che sono in enorme ritardo nella presentazione dei consuntivi, anche se la mancata definizione dei piani sanitari nazionali ha senza dubbio avuto influssi in materia.

Il dottor BRAGA fa osservare che tutte le regioni dispongono delle risultanze contabili al 31 dicembre scorso. Il problema dei consuntivi è invece di maggior rilievo, perchè la loro approvazione richiede l'esame da parte della Corte dei conti, procedimento di grande complicazione. Osserva poi che, mentre alcune regioni hanno avviato il processo relativo all'impiego di risorse proprie, altre non lo hanno fatto.

Il senatore SPOSETTI ritiene che la sottostima del fondo sanitario costituisca ormai una sorta di alibi sia per il Governo sia per le regioni. Tuttavia, il presente anno vede una situazione nuova, per la quale occorre valutare a chi faccia carico la eventuale responsabilità di ulteriori necessità finanziarie. Chiede pertanto come sia possibile che si siano determinate tali situazioni di squilibrio, con particolare riferimen-

to alla spesa farmaceutica, a quella per il personale e all'edilizia ospedaliera.

L'assessore BUTTURA risponde che gli effetti delle sottostime si riproducono a cascata, mentre occorre cambiare il meccanismo culturale che presiede all'adozione delle scelte di spesa in materia sanitaria, ponendosi l'obiettivo di migliorare il servizio pubblico con le risorse disponibili. Certamente la sottostima del fondo sanitario ha portato a meccanismi di attribuzione di responsabilità che però non hanno giovato alle regioni più efficienti. In ogni caso, il livello dell'ulteriore fabbisogno è stato definito con un accordo tra Stato e regioni in 4.000 miliardi per il 1992. Per il 1993 occorre far presente che non è ancora possibile determinare il fabbisogno, soprattutto perchè occorre attendere la precisa definizione dei livelli di assistenza. Fa poi presente che i circa 8.600 miliardi di introiti di carattere fiscale attribuiti da quest'anno alle regioni contengono probabilmente una sovrastima, anche perchè i relativi adempimenti sono in ritardo.

Circa la spesa farmaceutica, alcuni formulari definiti dalla regioni non sono stati accolti dal ministero, mentre il ritardo nella costruzione di alcuni ospedali dipende anche dal fatto che non è possibile programmare spese ingenti se non in *tranches*.

Il senatore GUALTIERI ricorda che gli scostamenti tra preventivi e consuntivi sono dell'ordine di 50.000 miliardi negli ultimi anni, ma le regioni hanno contratto sinora solo 9.000 miliardi di mutui. Osserva poi, circa le spese per investimento, che le richieste regionali hanno la caratteristica di essere «a pioggia»: ci si domanda dunque se non sia opportuno concentrare gli interventi verso le città con situazioni sanitarie esplosive. Chiede poi se corrisponda al vero la circostanza per cui si sarebbero verificati fenomeni di corruzione legati agli investimenti ospedalieri per i malati di AIDS.

Risponde l'assessore BUTTURA, che fa presente innanzitutto come sia divenuta solo recentemente legge la normativa in tema di ripiano dei *deficit*. Per rendere tale legge operativa occorre comunque definire le procedure, compito questo in via di espletamento. Quanto all'edilizia sanitaria ritiene poi errata la prospettiva di concentrare le risorse solo in alcune zone, essendo indispensabile migliorare le strutture di tutte le regioni. Quanto infine alla questione delle strutture ospedaliere per la cura dell'AIDS, le regioni hanno proposto di rivedere il meccanismo della concessione e di affidare loro la realizzazione dei progetti.

Il dottor BRAGA fa presente che il bilancio dello Stato per il 1993 prevede solamente 800 miliardi per investimenti ospedalieri, che rappresentano lo 0,8 per cento del patrimonio nazionale esistente.

Il presidente ABIS dichiara quindi conclusa questa prima parte delle audizioni in titolo.

Vengono introdotti i dottori Veronesi e Zanetti.

Il presidente ABIS, dopo aver loro rivolto parole di benvenuto, fa presente che il punto principale che si intende chiarire riguarda il fatto che il comparto della sanità presenta costanti eccedenze di spesa e una marcata incertezza, anche dopo molti anni, nell'entità della spesa erogata.

Il professor VERONESI premette che è necessario distinguere tra il finanziamento e la determinazione della spesa sanitaria, tenendo conto che quest'ultima dipende dalla congiuntura economica ed è basata sul fondo sanitario nazionale, su entrate dirette, di carattere incerto, e su risorse delle regioni a statuto speciale. In questo quadro occorre chiedersi se l'obiettivo del pareggio della spesa costituisca un vincolo e se il sistema risponda a vincoli di carattere esterno, tenendo anche conto che i tempi di modifica del processo interno di spesa sono superiori all'anno e che non sempre si può intervenire su tali processi. In particolare, mentre il costo del lavoro è un vincolo esterno, la quantità impiegata di beni e servizi è una condizione interna, analogamente alle attività convenzionate. Inoltre, il sistema tende a favorire le azioni di politica amministrativa gradite ad operatori e cittadini e a disincentivare processi di controlli costosi, come dimostra il fatto che è storicamente mancata l'attività di *auditing*.

Il sistema ha poi un comportamento inefficiente, relativamente al mercato di beni e servizi, sia sotto l'aspetto della politica delle forniture, sia sotto quello della frammentazione della domanda e dell'incapacità delle regioni di tendere ad acquisti collettivi e standardizzati, sia infine per il ridotto potere contrattuale discendente dai tempi di pagamento.

Sembra quindi che le proposte di contenimento della spesa non abbiano tenuto conto dei vincoli sopracitati. Tuttavia occorre far presente che, per ridurre la spesa, è indispensabile comprimere contestualmente le prestazioni, mentre è indispensabile agire, per ottenere una coerente gestione dei costi unitari, per una fattiva attività di controllo contabile e per un controllo regionale dei picchi dei consumi dei beni e servizi nonché disporre della cassa sufficiente per i pagamenti che scadono nell'anno.

Pertanto, sempre ai fini dell'alleggerimento degli oneri, è indispensabile affiancare alla diminuzione dell'attività erogata quella del costo dei fattori, il cui impiego va razionalizzato, migliorando contemporaneamente la gestione delle disponibilità finanziarie.

Per quanto attiene poi al futuro, è indispensabile predisporre una adeguata pianificazione finanziaria per il rientro della spesa, in un contesto di governabilità, facendo conoscere al sistema con congruo anticipo l'obiettivo di rientro, che potrebbe essere ipotizzato in una riduzione media della spesa nel triennio del 5 per cento a prezzi costanti. In questo quadro occorre imporre agli operatori la conoscenza dei costi delle rispettive scelte, coordinando i contratti, anche al fine del rispetto delle normative CEE. A tale scopo sarà di grande giovamento la realizzazione di un servizio di pianificazione sanitaria informatizzata del sistema e, al fine di rendere più chiara la gestione finanziaria, addebitare ad un unico esercizio tutti gli oneri per fattori operativi acquistati che non abbiano ancora trovato registrazione negli esercizi di competenza.

In ogni caso occorre tener presente che la spesa di un anno non può essere minore, in valore assoluto, rispetto a quella dell'anno precedente, mentre è possibile mirare ad obiettivi di recupero di efficienza in un arco triennale.

La spesa per il 1992 dovrebbe comunque aggirarsi intorno ai 96.000 miliardi.

Ha quindi la parola il dottor ZANETTI, il quale fa presente che il problema posto dal presidente Abis è sentito anche in altri paesi, a prescindere dal sistema - pubblico o privato - adottato, per cui si può dire che generalmente esiste una questione relativa al governo della sanità e delle relative risorse. In Italia la quota di questo comparto sul prodotto interno lordo è particolarmente bassa, il che, certo, non esclude il problema di migliorare la qualità dell'offerta. Occorre comunque ricordare che la sanità è un settore del tutto particolare, perchè il relativo mercato non conosce momenti di saturazione e quindi deve essere moderato, non stimolato, per il tipo di prestazione e di bisogni che in esso esistono e che sono del tutto incalcolabili. Uno dei problemi riguarda anche la struttura del prontuario farmaceutico, ma appare da tenere altresì in debita considerazione il fatto che i soggetti di spesa sono in Italia pari a 704, il che pone un problema di rendicontazione e di meccanismi contabili difficili da gestire in periferia: da questo punto di vista emerge lo scarso grado di realismo del decreto delegato n. 502 del 1992, che, pur presentando concetti positivi, tuttavia non sembra tener conto della concreta operatività, come per esempio per la contabilità per centri di costo. Del resto, nella sanità non è stato possibile introdurre quelle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore privato, come la robottizzazione e più in generale la informatizzazione, nè è stato possibile chiudere quelle strutture palesemente sottoutilizzate e quindi tali da porsi al di sotto delle economie di scala, ciò per ragioni di puro campanilismo. Basti pensare che, per quanto concerne l'Emilia, quasi il 30 per cento degli ospedali in essere potrebbe essere soppresso. Altro elemento da considerare è che i conti preventivi non sono esatti e lo Stato deve decidere prioritariamente quanto finanziare e per quale tipo di servizio, come, ad esempio, per le prestazioni minime: non appare infatti possibile dare tutto a tutti in un contesto di domanda crescente, ma occorre fare scelte precise e responsabilizzare seriamente chi gestisce, il che significa tra l'altro omologare gli strumenti dell'operatore sanitario pubblico con l'industria privata, ferma rimanendo la positività di fondo del disegno di cui alla legge n. 833, basata sulla tutela della salute, non sulla prevenzione.

Un'altra questione da valutare è la distribuzione del fondo sanitario, che non deve essere effettuata pro-capite, bensì per servizio offerto: l'attuale sistema infatti non può non comportare ripiani a piè di lista da parte dello Stato. Nel costruire i preventivi occorre poi tener conto del fatto che i prezzi dei fattori della offerta sanitaria superano l'inflazione programmata.

I commissari rivolgono quindi taluni quesiti.

Il senatore GUALTIERI ripropone le domande già poste nella precedente audizione e, in particolare, dopo aver ricordato che i dottori Zanetti e Veronesi da tempo hanno puntualizzato le questioni da affrontare in materia sanitaria, come la chiusura di alcuni ospedali e la necessità di un diverso prontuario farmaceutico, fa presente che dalle varie audizioni emerge l'inesistenza di un centro di controllo unitario dell'andamento della spesa e che quindi il compito potrebbe essere svolto dalla Commissione bilancio, che deve essere attenta anche ai risvolti finanziari più reconditi, soprattutto in materia sanitaria.

Nel confermare poi altresì il quesito relativo al decreto volto ad evitare che sussistano malati di AIDS in carcere, il che pone il problema di conoscere quale sia la situazione al riguardo nella regione Emilia, conclude chiedendo notizie sull'edilizia sanitaria e in particolare sull'attuazione dell'articolo 20 della legge finanziaria del 1988.

Il senatore ROSCIA si domanda se non sia più opportuno completare gli ospedali in via di costruzione, piuttosto che progettarne di nuovi.

Il senatore PAGLIARINI lamenta la mancanza di una contabilità moderna nelle unità sanitarie.

Risponde il professor ZANETTI, precisando in primo luogo come sia inutile, oltre che molto costoso - circa 300 milioni a posto letto - realizzare una zona ospedaliera destinata ai carcerati in ogni provincia. Sarebbe invece più opportuno prevederne una o al massimo due per regione.

Alcune norme, come il decreto relativo all'utilizzazione di strumenti monouso, hanno poi portato crescite della spesa notevolissime, nell'ordine di 6 volte per quanto riguarda il proprio ospedale. Circa l'edilizia ospedaliera relativa all'AIDS, fa poi presente che il programma non è partito anche per inspiegabili problemi di carattere burocratico, come quello che impedisce la realizzazione di strutture in parte nuove e in parte riadattate.

Quanto all'edilizia ospedaliera, fa poi presente che il CIPE, anziché limitarsi alla verifica della cantierabilità edella copertura finanziaria dei progetti ha svolto un'opera di controllo *ex novo* di quelli già selezionati dal Nucleo di valutazione del ministero della sanità, che comunque li aveva ricevuti con un notevole ritardo dall'ITALSANITÀ. Resta comunque un fatto che i progetti edilizi sono stati attuati «a pioggia» dalle regioni in un momento preelettorale, senza avere di mira precisi obiettivi di carattere sanitario.

Quanto poi alla questione dei centri di spesa, fa osservare che il proprio ospedale costituisce uno dei pochissimi organismi che hanno adottato i nuovi modelli di contabilità. Comunque, tale innovazione è di difficilissima attuazione, stando la pressochè esclusiva formazione di carattere giuridico-amministrativo degli amministratori, prevalentemente indirizzata a controlli di legittimità. Stante la mancanza di scuole di formazione per gli amministratori e gli amministratori sanitari, la prossima scadenza del 1° gennaio 1994, data a partire dalla quale si realizzerà l'aziendalizzazione delle unità sanitarie e degli ospedali,

creerà problemi gravissimi, poichè occorre domandarsi in che modo sia possibile reperire 1000 dirigenti competenti e capaci di gestire un patrimonio di 100.000 miliardi.

Il dottor VERONESI fa presente che la legge finanziaria del 1988 prevedeva solo 10.000 miliardi e che il resto sarebbe stato assegnato dalle leggi finanziarie successive. Al momento, sono stati pagati solo i costi di progettazione e rimane la estrema esiguità delle cifre destinate al conto capitale, il che mette a repentaglio la concreta operatività del settore, a fronte di costi almeno costanti per fornire l'assistenza, il che costituisce un aspetto drammatico del sistema, tanto più se si pensa che gli stanziamenti sono diminuiti nel tempo.

Quanto al problema della contabilità, a suo avviso è possibile avere elementi informativi se si utilizzano i dati almeno tendenziali, ferma rimanendo la positività di fondo del passaggio alla contabilità economica, anche se le esigenze di controllo impongono di non abbandonare il sistema della contabilità finanziaria, anche per l'assenza di un utile e l'obbligo di fornire la prestazione comunque, il che impedisce di eliminare le offerte a costi elevati, ma impone di abbassare i costi di tutte le prestazioni erogate.

Il senatore CREUSO, rifacendosi all'articolo 23 del disegno di legge n. 1145 e all'articolo 20 della legge finanziaria del 1978, dopo aver ripercorso le varie vicende dell'accesso delle regioni ai finanziamenti ivi previsti, sottolinea i lati positivi di tale dettato normativo.

Il senatore SPOSETTI chiede che il professor Zanetti fornisca alla Commissione una documentazione al fine di comprendere in quali settori si possa operare un'azione di contenimento della spesa basata su semplici correttivi dettati dal buon senso: occorrerebbe poi conoscere anche in quale misura influiscano in senso espansivo le decisioni parlamentari e quale sia stato il loro effetto complessivo.

Il professor ZANETTI fa presente che esiste la possibilità di un risparmio anche considerevole e dichiara che metterà a disposizione un prospetto relativo ai settori in cui risparmiare e alle ricadute delle decisioni del Parlamento. Occorre comunque cambiare mentalità e per l'attuazione del decreto legislativo n. 502 è necessaria la possibilità di utilizzare strumenti aziendalistici, come la mobilità e la privatizzazione degli stessi dirigenti nonchè gli stessi controlli, per una competizione regolamentata. Occorreva comunque aggiungere nel predetto decreto legislativo la obbligatorietà di un impegno per l'aggiornamento obbligatorio dei dirigenti.

Il senatore GUALTIERI chiede un giudizio sull'accoglimento da parte del Governo dell'ultimo accordo sindacale relativo al personale medico.

Il professor ZANETTI precisa che tale accordo è stato nella sostanza un passa obbligato, dopo che il Parlamento ha abolito per legge la figura dell'assistente. Un'altra decisione ha avuto effetti ancora più deleteri: è



stata quella di disporre l'ingresso del personale ambulatoriale esterno nel Servizio sanitario.

Il dottor VERONESI afferma che quest'anno, per la prima volta dal 1980, la spesa crescerà meno dell'inflazione, in conseguenza del mancato rinnovo contrattuale e dell'effetto dell'inasprimento dei *ticket*. Tuttavia, la spesa per beni e servizi crescerà del 10 per cento: di conseguenza il sistema risulta condizionato da elementi esterni, mentre contemporaneamente non dà segnali di recupero di efficienza all'interno. In ogni caso, non è possibile imporre una cospicua decelerazione in un anno, senza una pianificazione almeno triennale.

Il presidente ABIS ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1993

72<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*indi del Vice Presidente*

VISCO

*Intervengono il ministro delle finanze Gallo, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Triglia, nonchè il sottosegretario di Stato per il tesoro Coloni.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE**(R 046 0 03, C 06<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il ministro GALLO sottolinea preliminarmente come la politica tributaria sia soltanto uno degli strumenti che il Governo ed il Parlamento possono utilizzare per il risanamento della finanza pubblica. Tuttavia, l'uso di tale strumento per il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento incontra, nella situazione attuale nel nostro Paese, alcuni limiti, il principale dei quali è senz'altro quello costituito dalla elevata pressione fiscale e parafiscale che raggiunge in Italia un livello ormai superiore alla media dei Paesi della CEE, prossimo a quello di Francia e Germania: dal 1987 al 1992 la pressione è aumentata di circa 6 punti percentuali (in particolare, dal 1989 al 1992 è passata dal 39,6 per cento al 42,8 per cento). In questo contesto, l'obiettivo di fondo per la prosecuzione di una coerente politica di risanamento finanziario è perciò quello di porre le basi per una più equa ed efficiente redistribuzione del prelievo e, quindi, un graduale sfoltoimento della giungla dei privilegi e delle discriminazioni, ferma restando tendenzialmente l'attuale pressione fiscale; infatti, un ulteriore innalzamento della tassazione potrebbe indurre effetti di scoraggiamento delle attività produttive, favorendo il loro spostamento, anche solo legale, verso l'estero.

Sullo sfondo si deve dunque porre l'obiettivo di un sistema fiscale semplificato, più efficiente e più equo, in cui le numerose sacche di evasione e di elusione siano eliminate da provvedimenti organici diretti

ad ampliare la base imponibile e, contemporaneamente, a ridurre il livello delle aliquote; allo stesso tempo, il trasferimento dei poteri dallo Stato alle regioni ed agli enti locali deve essere accompagnato dal decentramento fiscale e dal rafforzamento dell'autonomia impositiva di tali enti.

Nel breve periodo - continua il Ministro - l'azione governativa dovrebbe assicurare un periodo di tregua normativa dedicata a ripensare le linee di riforma da attuare nel medio periodo e a dare organicità ed ordine al vigente assetto normativo. Gli unici interventi legislativi che, fuori dal piano congiunturale, dovrebbero intraprendersi saranno diretti prevalentemente a correggere errori, a dare attuazione ad impegni assunti nei confronti del Parlamento, a semplificare il sistema e le procedure e ad ampliare la base imponibile, a fronte di una riduzione delle aliquote.

Per superare l'attuale sistema di confusione e di incertezza del nostro sistema fiscale non si debbono rincorrere fantasiose ed affrettate sostituzioni dei principali tributi esistenti: la validità della struttura del nostro sistema tributario, basato sulla imposizione sui redditi, su un'imposta sul valore aggiunto e su imposte di consumo, è testimoniata dalla constatazione che tutti i più importanti Paesi comunitari hanno una struttura fiscale simile alla nostra. Almeno nel breve-medio termine la strada della semplificazione non passa quindi attraverso la sostituzione degli attuali tributi, bensì attraverso la sostituzione delle numerosissime storture legislative e delle inefficienze amministrative che ne caratterizzano l'applicazione.

I fattori che hanno - a suo giudizio - ormai spinto il nostro sistema tributario in un vicolo cieco e sui quali occorre intervenire per evitare danni maggiori sono: l'elevato numero di contribuenti imprese minori e professionisti ai fini IVA (circa 5 milioni e 600 mila); il livello delle aliquote e correlativamente, la questione dell'allargamento della base imponibile; il numero e la qualità dei controlli ed il livello delle sanzioni; la moltiplicazione dei cosiddetti adempimenti strumentali; la eccessiva quantità di norme che rendono sempre più difficile, da un lato, l'adempimento volontario da parte di tutti i contribuenti e, dall'altro, lo stesso lavoro degli uffici.

Passando a trattare la questione della tassazione dei redditi da attività finanziaria, il ministro Gallo sottolinea la sua personale contrarietà a riportare i redditi da capitale o, in genere, ogni provento derivante da attività finanziaria, nella progressività dell'imposta personale. Il risparmio va tutelato proprio perchè, a seguito della liberalizzazione valutaria e dell'attuale mancanza di una armonizzazione fiscale a livello comunitario, una sua tassazione indiscriminata potrebbe favorire l'emigrazione negli Stati dove il regime fiscale è meno gravoso. Nel medio periodo, si rende opportuno mettere allo studio i miglioramenti del sistema esistente per giungere a un sistema di prelievo sostitutivo, semplice e trasparente, dei proventi da attività finanziarie, in deroga al criterio della progressività; si potrebbe pensare, per esempio, ad una

«cedolarizzazione» e cioè ad un prelievo sostitutivo alla fonte sul provento finanziario, attuato attraverso l'ausilio degli intermediari finanziari incaricati della gestione del risparmio. Tale sistema non richiederebbe un forte grado di integrazione e coordinamento tra i Paesi CEE e consentirebbe altresì di considerare le minusvalenze.

Il ministro Gallo passa poi a considerare il tema dell'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, sottolineando come questa sia presupposto per combattere efficacemente l'evasione fiscale e per introdurre sostanziali semplificazioni nel nostro sistema tributario; a tale proposito, occorre tuttavia sottolineare che eventuali interventi puramente legislativi non bastano a ridare efficienza agli apparati amministrativi, in quanto non è possibile aumentare, in forza di legge, l'entusiasmo ed il senso di responsabilità di funzionari demoralizzati da ragioni stratificate nel tempo. I motivi di scoraggiamento sono noti e molteplici: per esempio l'organizzazione del lavoro, la scarsa dotazione di mezzi, l'ambiente di lavoro spesso malsano, l'assenza di un sistema efficiente di incentivazione, la sistematica compressione della loro discrezionalità nel presupposto di una loro presunta, non totale affidabilità. E infine i ricorrenti condoni fiscali, in relazione ai quali gli Uffici vedono vanificato il lavoro svolto ed aumentato quello da svolgere: a questo proposito, egli si dichiara personalmente contrario all'uso di tale strumento ed in particolare all'estensione all'anno 1991 del condono fiscale recentemente approvato dal Parlamento.

L'opera di recupero sul versante dell'efficienza dell'Amministrazione è lunga e difficile, anche se nel breve periodo possono essere elaborate strategie che consentano di responsabilizzare e rivitalizzare l'Amministrazione stessa. L'attuale demoralizzazione degli uffici può essere superata solo attraverso una serie di azioni positive che vanno dall'organizzazione del lavoro al miglioramento retributivo, dalla formazione professionale su larga scala alla ricostituzione di un principio di autorevolezza ed affidabilità, dalla modifica di alcune procedure di lavoro alla previsione di efficienti schemi di incentivazione.

Inoltre, per avviare un recupero di efficienza amministrativa occorre rivedere anche la strategia dei controlli, per ora fortemente sbilanciati verso gli accertamenti parziali (e semplici) basati sull'anagrafe tributaria. Questi ultimi sono certamente utili, ma vanno integrati con un congruo numero di controlli globali, in relazione ai quali la produttività degli uffici dipende dall'esistenza delle condizioni prima richiamate di organizzazione del lavoro, di distribuzione e qualificazione del personale e del suo *management*. Da un'analisi attenta della distribuzione del personale dell'Amministrazione finanziaria in base alle funzioni svolte emerge immediatamente lo scarso numero di personale addetto ai controlli ed alle verifiche, rispetto al totale; tra l'altro, il numero limitato dei verificatori e la notevole mole di lavoro posta a loro carico, comportano che la motivazione degli accertamenti globali è spesso lacunosa e non è quindi casuale il loro frequente annullamento da parte delle Commissioni tributarie. Per ovviare a tali problemi, nel

breve periodo, il Ministro dichiara che disporrà lo spostamento immediato di almeno mille addetti verso il settore delle rettifiche IVA, dove attualmente operano solo 1.300 unità; allo stesso modo, egli si adopererà per aumentare il livello di coordinamento tra Guardia di Finanza e uffici civili dell'Amministrazione finanziaria, al fine di sviluppare una più intensa attività di controllo nel comparto delle verifiche generali e parziali (ciò richiede inoltre, l'unificazione delle norme sui poteri inquisitori, oggi diverse ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi). Sempre nell'ambito dei controlli e delle verifiche occorre privilegiare controlli e verifiche sostanziali, cioè volte ad un reale recupero di imposta, rispetto a quelle di tipo formale.

Il Ministro passa poi a trattare dell'annoso problema della lotta all'evasione fiscale, sottolineando come studi statistici sembrano individuare nelle imprese minori e nei lavoratori autonomi i soggetti più a rischio sotto tale profilo.

Un primo momento per combattere efficacemente il fenomeno dell'evasione è quello della restrizione dell'universo dei contribuenti IVA, che sono in Italia pari a quelli complessivi di Francia, Germania ed Inghilterra. In tal senso, occorre limitare l'attenzione ai contribuenti che operano con consumatori finali e le cui ridotte dimensioni rendono agevole l'occultamento dei corrispettivi; occorre poi eliminare dal novero dei contribuenti minori i soggetti che svolgono attività che non si prestano a stime predeterminate e che in genere non svolgono attività nei confronti del pubblico, subendo spesso ritenute alla fonte (per esempio giornalisti, artisti, disegnatori, matematici etc., che ammontano a circa 800 mila unità); per questi contribuenti potrebbe essere infatti stabilita una forfettizzazione dei costi e l'indicazione dei clienti nella dichiarazione. La platea dei contribuenti IVA potrebbe poi essere ulteriormente ridotta anche attraverso l'eliminazione di posizioni effettivamente marginali, controllabili anch'esse in via forfettaria ed extracontabile.

Per attività di piccole dimensioni svolte nei confronti di consumatori finali non esistono, invece, scorciatoie rispetto alla graduale costruzione di «studi di settore» che aiutino gli uffici ad una ragionevole valutazione, caso per caso, delle caratteristiche aziendali; diversi dagli attuali coefficienti presuntivi di ricavi, che, in qualche modo, possono essere intesi come studi di settore, quelli ipotizzati dovrebbero costituire validi ausili per l'accertamento analitico su base documentale del reddito effettivo, costituendo cioè strumenti probatori di tipo presuntivo superabili dalla prova contraria del contribuente. Procedendo in questa direzione - continua il Ministro - è ancora possibile recuperare costruttivamente l'esperienza fin qui fatta dei coefficienti presuntivi; questi, attraverso una metodologia evolutiva ed affinata di costruzione, possono tramutarsi in coefficienti di tipo francese, pienamente individualizzati, solo se non si esclude, ma anzi si prevede, la mediazione degli uffici finanziari periferici, i quali soltanto, sulla base della loro migliore conoscenza delle realtà locali, possono meglio calibrarli in relazione alle specifiche condizioni dei contribuenti. Questa

metodologia non esclude un loro parziale utilizzo anche *ex ante* (e non solo *ex post*) ove, per motivi di semplicità, per alcune categorie di contribuenti si ritenga di addivenire a forme di concordato preventivo da disciplinare sul terreno procedurale in modo da evitare che l'istituto del concordato divenga - come era avvenuto in passato - veicolo di corruzione.

Per quanto riguarda l'evasione della grande impresa il Ministro sottolinea come questa, in considerazione della complessa organizzazione aziendale, abbia maggiori difficoltà ad evadere attraverso il mero occultamento dei corrispettivi; gli strumenti dell'evasione in questo caso diventano perciò più sofisticati, come la fatturazione per operazioni inesistenti, il pagamento estero su estero ed altre frodi documentali. La percentuale di persone giuridiche che dichiarano perdite o sono in pareggio è elevata e dimostra, nonostante alcune motivazioni strutturali, la presenza di notevoli sacche di evasione in questo settore. Al riguardo, diventa fondamentale per combattere tale tendenza che gli uffici abbandonino le facili rettifiche «a tavolino» riguardanti le valutazioni di bilancio, che, nella maggior parte dei casi, provocano un gettito solo apparente senza alcun effetto deterrente nei confronti delle vere frodi; occorre invece incentivare capacità tecniche e sensibilità molto elevate da parte dei verificatori per rilevare *in loco* effettivi occultamenti di materia imponibile.

In ordine al problema dell'elusione fiscale, il Ministro sottolinea come essa debba essere combattuta con una maggiore accortezza nella redazione delle norme, tagliando alla radice la possibilità di aggirare, utilizzando accortamente norme di dettaglio, i principi basilari del sistema fiscale. Per prevenire il fenomeno elusivo occorre, inoltre, dare attuazione al più presto, alla Commissione relativa al diritto di interpello in tema di applicazione di norme antielusive.

Il Ministro si sofferma poi sul problema della semplificazione degli adempimenti formali. A tal proposito occorre evitare, in primo luogo, - egli afferma - le inutili complicazioni attraverso l'accuratezza nella predisposizione delle norme; non a caso, le attuali complicazioni derivano da alcuni anni di iniziative legislative caratterizzate da una carenza di dialettica tecnica tra Esecutivo e Parlamento; troppo spesso, inoltre, le modifiche alle norme sostanziali non sono accompagnate dalla necessaria riflessione sugli aspetti procedurali ed applicativi. La semplificazione deve essere estrema per chi non è titolare di redditi di impresa o di lavoro autonomo; per questi soggetti si può ipotizzare l'assistenza diretta da parte di un Ufficio informazioni presso l'Amministrazione finanziaria ed, in prospettiva, persino l'eliminazione dell'obbligo di dichiarazione per tutti i dati che si ripetono di anno in anno. Per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi, invece, che in genere si avvalgono di consulenti, potrebbe essere accentrato su questi ultimi e sui CAAF il controllo degli adempimenti contabili e formali, con un successivo controllo, di secondo grado, da parte dell'Amministrazione. Per quanto riguarda in particolare i CAAF il Ministro dichiara di essere consapevole della differente veduta in proposito tra Governo e

Parlamento, sottolineando come l'efficacia di tale strumento sia subordinata all'individuazione di personale particolarmente qualificato, deputato ad apporre il visto di conformità. Sono invece importanti e non vanno quindi soppressi alcuni adempimenti, tra i quali, per esempio, quelli che forniscono informazioni utili a contrastare l'occultamento dei corrispettivi. Un esempio di semplificazioni potrebbe essere quello riguardante la vidimazione annuale delle scritture contabili. Le semplificazioni possono essere realizzate solo con una grande padronanza dei meccanismi da semplificare: occorre perciò coinvolgere quanti si misurano tutti i giorni con i problemi concreti, ricorrendo anche alla collaborazione di ordini professionali ed associazioni di categoria; bisogna, insomma, far lavorare di più pochi esperti, anche estranei all'Amministrazione, allo scopo di far lavorare meno milioni di contribuenti.

Passando a trattare della questione riguardante la realizzazione e la riformulazione delle deleghe finora concesse al Governo in materia tributaria e non ancora esercitate, il Ministro sottolinea come negli ultimi anni lo strumento della legge delega in materia fiscale sia stato probabilmente usato per acquisire, sul piano dell'immagine temporanea e giornalistica, i vantaggi di riforme ancora tutte da realizzare. Sono state così approvate, spesso nell'ambito di provvedimenti più ampi ed urgenti, numerose deleghe, la maggior parte delle quali scadute: si tratta delle deleghe relative alle agevolazioni fiscali, al reddito di impresa, alla fiscalità finanziaria e al trattamento dei redditi familiari. In particolare, a proposito di quest'ultima il Ministro sottolinea la necessità di approfondire tutta la questione, poichè l'introduzione di un quoziente familiare comporterebbe probabilmente una perdita di gettito valutabile intorno ai 2-3 mila miliardi; meglio sarebbe forse, nell'immediato, immaginare un sostegno fiscale alla famiglia attraverso l'attribuzione di specifiche detrazioni di imposta. Si rende infine opportuna una modificazione della normativa sulla tassazione del reddito d'impresa, in modo da adeguarla alle modifiche nel frattempo intervenute, al riguardo, nel codice civile, anche eventualmente riconsiderando il sistema della tassazione delle plusvalenze.

Si apre il dibattito.

Il senatore VISCO prende atto con soddisfazione del carattere di «discontinuità programmata», rispetto al passato, dell'intervento del nuovo Ministro, il quale ha mostrato una indubbia conoscenza delle problematiche fiscali, criticando giustamente la superficialità e l'atteggiamento, a volte demagogico, con cui molto spesso tali problematiche sono state affrontate. Le dichiarazioni del Ministro mostrano altresì un profondo senso di realismo, allorchè egli riconosce, da una parte la gravità della situazione ereditata, dall'altra la ristrettezza dei tempi in cui probabilmente il nuovo Governo potrà operare per proseguire l'opera di risanamento della finanza pubblica.

Sebbene il Ministro non si sia pronunciato sulla prossima manovra, che probabilmente non è ancora definita, il senatore Visco auspica fin d'ora che il Governo giunga a prendere atto dell'assoluta necessità di

una riduzione dei tassi di interesse, essendo inaccettabile imporre ai contribuenti una pressione fiscale così aspra per destinare poi gran parte del relativo gettito al finanziamento delle rendite finanziarie costituite anche dal rendimento dei titoli pubblici. Per quanto riguarda poi, in particolare, la tassazione delle attività finanziarie, l'oratore indica all'attenzione del Ministro un disegno di legge della sua parte politica, che potrebbe risultare coerente con i fini da lui espressi.

Condividendo le dichiarazioni in merito all'autonomia delle regioni e degli enti locali, rispetto alle quali peraltro non risultano comprensibili le ulteriori, ventilate riduzioni dei trasferimenti statali, l'oratore apprezza l'attenzione rivolta dal Ministro ai problemi dell'Amministrazione finanziaria, in particolare in merito alla necessità di potenziare il personale addetto agli accertamenti IVA, programmare corsi di specializzazione e qualificazione per le verifiche e i controlli, avviare un processo di più articolata presenza sul territorio dell'Amministrazione stessa. Dopo aver stigmatizzato la leggerezza con cui si è consentita la pubblicazione sulla stampa di atti interni al Ministero, egli esprime perplessità sulla disciplina a suo tempo varata per i CAAF, che dovrebbe essere senz'altro modificata, nel caso il Ministro intenda attivare in modo massiccio tali strumenti. Sottolinea quindi la necessità di ritornare sulle deleghe per la riforma tributaria predisposte a suo tempo con fini propagandistici, pur rilevando che per quanto riguarda le agevolazioni alle famiglie lo strumento fiscale è di limitata efficacia. Auspicando quindi che la delega relativa alla tassazione dei redditi di impresa sia finalizzata semplicemente all'adeguamento alle nuove norme del codice civile e non alla surrettizia riduzione dell'aliquota di imposta, che comunque il suo Gruppo contrasterebbe con forza, il senatore Visco esprime l'avviso che il nuovo Governo deve essere molto attento a non accrescere ulteriormente la pressione fiscale, cercando piuttosto di riequilibrarla.

A causa di concomitanti impegni del ministro Gallo, il presidente FORTE rinvia il seguito del dibattito.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri

**Triglia ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (368)**

**Visco ed altri: Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (445)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa il 12 maggio.

Il sottosegretario TRIGLIA informa la Commissione che, a seguito di ulteriori contatti tra i Ministeri del tesoro e delle finanze, si è



pervenuti ad un chiarimento in merito ai problemi che avevano impedito alla 5<sup>a</sup> Commissione di esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 1072 e i relativi emendamenti. Appena il Ministero delle finanze avrà rimosso le proprie riserve in merito alle agevolazioni fiscali per i fondi chiusi, il Governo sarà quindi in condizione di esprimere una posizione pienamente favorevole alla conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241)**

(Esame e rinvio)

Il senatore FAVILLA riferisce sul disegno di legge in titolo, rilevando che la proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi si è resa necessaria per le difficoltà intervenute nello studio e nella predisposizione dei relativi modelli, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento di significative novità, come la nuova imposta patrimoniale sulle imprese, l'inclusione nella dichiarazione degli elementi relativi al contributo per il servizio sanitario nazionale nonché all'imposta comunale sugli immobili, i calcoli in merito alle plusvalenze delle cessioni da partecipazioni sociali e alla valutazione dei beni posseduti ai fini del redditometro. In particolare, nell'ambito dell'articolo 1 sono stabiliti al 30 giugno 1993 i termini per la presentazione del modello 740 e della dichiarazione ai fini dell'imposta sul patrimonio delle imprese, mentre i termini per i relativi pagamenti sono fissati al 18 giugno 1993. Entro lo stesso termine del 30 giugno, gli stessi soggetti possono presentare anche la dichiarazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro e titoli, nonché la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'ICI, dell'ISI e delle imposte sui redditi. Il comma 2 dell'articolo 1 dispone poi il differimento dei termini, sempre alle date prima citate, per la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei relativi versamenti da parte dei soggetti all'IRPEG, indipendentemente dall'epoca in cui sono tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto; infine, i commi 3 e 4 dispongono, rispettivamente, il differimento del termine al mese di luglio per la presentazione della dichiarazione ICIAP relativa all'anno 1993 e lo slittamento del termine per il versamento della prima rata dell'ICI al periodo dal 1° al 19 luglio 1993. Nel sottolineare che lo spostamento dei termini, non oltrepassando la seconda decade dei mesi di giugno e luglio, fa sì che il provvedimento sia neutrale ai fini degli effetti finanziari, il relatore ne auspica una rapida approvazione, invitando altresì i membri della Commissione ad astenersi dal presentare emendamenti non strettamente connessi con l'oggetto del provvedimento stesso.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAINI, dichiarandosi favorevole al provvedimento, si riserva eventualmente di presentare in Assemblea un emendamento concernente lo slittamento a luglio del condono fiscale recentemente approvato dal Parlamento ed auspica che per il futuro possano evitarsi gli inconvenienti che hanno reso necessaria la proroga dei termini, creando confusione e disagio tra i contribuenti.

Il senatore FERRARA Vito, segnalata preliminarmente l'urgenza di convertire il decreto-legge, stigmatizza il continuo aggravio degli adempimenti formali imposti al contribuente, nonché la complessità dei modelli per le dichiarazioni dei redditi e delle relative istruzioni (che sembra aumentare ogni anno) senza alcun rispetto per il contribuente.

Il senatore BRINA dichiara che i senatori del Gruppo PDS non potranno non sostenere l'approvazione del provvedimento, ma sono fermamente convinti che la confusione che puntualmente ogni anno si crea al momento della predisposizione dei modelli per le dichiarazioni dei redditi è sintomo di gravi carenze che non giovano all'immagine di un paese moderno.

Il senatore LEONARDI, preannunciando che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti, dichiara che il voto favorevole dei senatori democristiani non è inconsapevole dei rischi cui potrebbe dar luogo un frequente ricorso allo strumento della proroga, che deve quindi considerarsi fenomeno assolutamente contingente.

Il presidente FORTE annuncia che anche i senatori socialisti si asterranno dalla presentazione di emendamenti ed invita i commissari a formulare al Governo suggerimenti per la predisposizione di istruzioni più chiare.

Al riguardo il senatore FERRARA Vito fa presente che l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto autonomamente predisporre il codice fiscale dei singoli membri del nucleo familiare, astenendosi dal richiederlo ai contribuenti all'ultimo momento.

Il senatore PICCOLO, dicendosi favorevole al provvedimento che comunque non prevede termini congrui, preannuncia la presentazione di eventuali emendamenti solo in Assemblea. Segnala poi la necessità di emanare norme di carattere generale che impongano all'Amministrazione finanziaria di pubblicare e diffondere i modelli per le dichiarazioni dei redditi con largo anticipo rispetto alle scadenze, facendo in modo che essi siano disponibili anche su disco ai fini dell'utilizzo di strumenti informatici. Esprime, infine, l'avviso che l'anagrafe tributaria debba diventare una banca dati al servizio dei cittadini.

A tale proposito il sottosegretario TRIGLIA fa presente che l'anagrafe tributaria è già accessibile a tutti i comuni.

Il senatore GAROFALO prospetta l'opportunità di ripresentare un ordine del giorno, già approvato in occasione dell'esame di un

precedente provvedimento fiscale, che inviti il Governo a considerare legittimo un pagamento parziale dell'ICI nei comuni in cui gli estimi catastali risultano errati, in attesa della loro definitiva revisione.

Il presidente FORTE rileva che il problema segnalato da qualcuno in merito alle minori entrate di cassa cui il provvedimento darebbe luogo potrebbe essere in realtà molto contenuto, in quanto gran parte dei contribuenti non attende gli ultimi giorni per l'adempimento degli obblighi tributari.

Il relatore FAVILLA dichiara, non avendo nulla da aggiungere alla relazione, di rinunciare alla replica.

Il sottosegretario COLONI conferma che lo spostamento dei termini non influisce sull'acquisizione al bilancio statale dei relativi flussi di entrata e pertanto non determina alcun problema di copertura.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (1089)**

(Discussione e rinvio)

Il relatore RAVASIO sottolinea l'importanza delle norme contenute nel disegno di legge in titolo, con le quali vengono stabilite l'abolizione del conto corrente che il Tesoro detiene presso la banca centrale, nonché nuove norme in materia di regolazione della riserva obbligatoria degli istituti di credito.

Tali disposizioni costituiscono l'ultima tappa verso la completa autonomia della banca centrale rispetto alle esigenze di finanziamento del Tesoro, un percorso intrapreso nel 1981, allorquando si pose fine all'obbligo, per la Banca d'Italia, di sottoscrivere i BOT che non fossero stati assorbiti dal mercato.

Occorre inoltre ricordare che nel maggio del 1991 era stato compiuto un altro passo decisivo per conferire alla banca centrale un margine più ampio nella gestione della politica monetaria, con la possibilità di decidere in via autonoma il livello del tasso sulle anticipazioni a scadenza fissa concesse alle banche. Infine, nel gennaio 1992, nell'ambito delle innovazioni riguardanti la gestione della politica monetaria, resesi necessarie dal processo di unione monetaria europea, è stato conferito alla Banca d'Italia il potere di fissare autonomamente il tasso ufficiale di sconto.

Anche il disegno di legge in esame si pone in stretta relazione con gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del trattato sull'unione europea, con il quale viene sancito il divieto di concessione di

scoperti di conto, o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea, o da parte delle banche centrali degli Stati membri, a istituzioni o organi della Comunità, alle Amministrazioni statali, regionali, locali o altri enti pubblici degli Stati membri.

A tal fine, i primi nove articoli del disegno di legge intervengono nella materia concernente il conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria. In particolare, l'articolo 2 detta norme per la sistemazione del precedente debito monetario del Tesoro verso la banca centrale, prevedendo la trasformazione dello stesso in titoli di Stato.

I successivi articoli da 3 a 9 tendono invece a costituire una disponibilità necessaria per rassicurare l'elasticità di cassa al Tesoro, al fine di far fronte ai normali sfasamenti temporali tra incassi e pagamenti nel breve periodo. A tal fine, il Tesoro emetterà titoli a condizioni di mercato per un ricavo netto di 30 mila miliardi, che saranno acquistati dalla Banca d'Italia. Il ricavo del collocamento verrà trasferito su un conto istituito presso la Banca d'Italia stessa: su di esso verrà corrisposto al Tesoro un interesse uguale a quello medio di BOT emessi nel semestre precedente. Vengono poi previsti vincoli particolarmente rigorosi in relazioni alla disciplina dei modi e limiti di ricorso al conto corrente.

La seconda parte del provvedimento in esame (articoli 10 e 11), modifica invece la disciplina riguardante la riserva obbligatoria degli enti creditizi che mira a rescindere l'ultimo legame che ancora unisce il Tesoro all'Istituto di emissione.

Infatti, viene affidata integralmente alla Banca d'Italia la competenza in ordine alla costituzione della riserva, alla fissazione degli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva, della misura delle aliquote, delle modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate, e infine, della remunerazione delle somme stesse.

Vengono fissati due limiti precisi: l'ammontare della riserva non può eccedere il 22,5 per cento della raccolta; la misura della remunerazione non potrà superare il tasso ufficiale di sconto.

La modifica della disciplina riguardante la riserva obbligatoria si giustifica in base al fatto che essa si è sempre più caratterizzata come strumento di politica monetaria; inoltre, essendo investita in titoli di Stato, le decisioni in ordine alla riserva stessa finiscono per incidere sul collocamento dei titoli sul libero mercato.

Tali considerazioni, del tutto condivisibili, portano a concludere che la vigente normativa contrasta con le disposizioni del trattato dell'Unione europea.

Occorre tuttavia rilevare che la disciplina della riserva obbligatoria riveste particolare importanza anche per le connessioni che esistono tra il livello e la remunerazione della riserva, con il livello del costo del denaro. Se si stimano gli oneri impliciti derivanti dall'attuale regime della riserva obbligatoria è possibile ricavare che una ipotetica abolizione della riserva obbligatoria renderebbe possibile una riduzione di 1,62 punti percentuali del tasso sugli impieghi in lire.

La rilevanza dell'onere implicito derivante dall'attuale regime della riserva obbligatoria appare oltremodo evidente se si operano alcuni confronti con i regimi in vigore in altri paesi industriali.

Le disposizioni che attribuiscono alla Banca d'Italia i poteri di determinazione della riserva obbligatoria non contengono, tuttavia, una esplicita esclusione dell'obbligo di riserva per gli istituti di credito speciale. Tale aspetto suscita notevoli perplessità. Infatti, l'introduzione di un obbligo di riserva anche per tali Istituti non può non comportare un aumento dei costi dell'intermediazione nel settore del finanziamento degli investimenti produttivi; inoltre occorre rilevare che l'attività degli istituti di credito speciale non ha alcuna ripercussione sulla creazione di moneta, come accade per gli altri intermediari bancari. Al limite, sarebbe opportuno escludere l'obbligo di riserva per tutti i tipi di certificati di deposito con durata superiore ai 18 mesi.

Il relatore Ravasio rileva inoltre, come la modifica della riserva obbligatoria si inserisca in un processo tendente ad una convergenza degli obiettivi e delle politiche monetarie dei paesi membri della CEE, nonché all'armonizzazione ed all'utilizzo degli strumenti di tale politica. In tale contesto, le tecniche e gli strumenti di politica monetaria debbono rispettare i principi del mercato e debbono essere abbandonate le pratiche amministrative e i residui controlli, diretti ed indiretti, sul credito e i tassi di interesse. La riserva obbligatoria non può rappresentare una sorta di «tassa sulle banche», nè uno strumento per finanziare il deficit di bilancio. Soprattutto con riferimento al primo aspetto, un contenimento degli oneri conseguenti alla riserva obbligatoria, attraverso un «allentamento» dell'obbligo stesso di riserva, potrebbe comportare, oltre ad una riduzione dei tassi attivi praticati dalle banche, anche un aumento di quelli passivi corrisposti ai risparmiatori, soprattutto a quelli più piccoli con minore potere contrattuale.

Si apre il dibattito.

Il presidente FORTE pone all'attenzione del rappresentante del Governo la necessità di riesaminare approfonditamente il contenuto dell'articolo 10, il quale attribuisce alla Banca d'Italia una delega troppo ampia e quindi indeterminata, soprattutto per quel che riguarda gli «aggregati» da considerare ai fini della costituzione della riserva obbligatoria (comma 3, lettera a)) e i limiti della percentuale di detta riserva sulla raccolta. Invero, tutto il meccanismo della riserva obbligatoria il cui funzionamento, ai sensi degli articoli 10 e 11, verrebbe ora demandato alla Banca d'Italia, sottendendo in

qualche modo una forma di «prestazione patrimoniale» imposta, potrebbe contrastare con l'articolo 23 della Costituzione che demanda alla legge l'introduzione di tali prestazioni almeno negli elementi fondamentali.

Il senatore FERRARA Vito esprime perplessità per i toni usati del relatore quasi a difesa del sistema bancario, che avrebbe subito molteplici effetti negativi dall'obbligo di riserva obbligatoria. A suo avviso, le banche hanno saputo sempre difendere molto bene i propri utili, mantenendo una forbice assai ampia tra i tassi attivi e passivi praticati, e mostrando una forte cautela nella riduzione dei tassi attivi a seguito di una riduzione del tasso ufficiale di sconto. Per queste ragioni, egli è convinto che un eventuale abbassamento dei costi, derivante dalla modifica della disciplina della riserva obbligatoria, non si tradurrebbe affatto in modo automatico in un alleggerimento del costo del denaro per i mutuatari.

Il senatore FAVILLA rileva che effettivamente i vincoli imposti al sistema bancario attraverso l'obbligo di costituzione della riserva obbligatoria hanno determinato dei costi che è opportuno ridurre. D'altra parte, è indubbio che la riserva obbligatoria, nata come strumento per garantire la solidità finanziaria dell'istituto di credito e quindi la tutela del risparmio, è divenuta nel tempo uno strumento per il controllo del credito e quindi della base monetaria in circolazione. Ciò premesso, esprime comunque l'avviso che sia necessario approfondire la portata della delega alla Banca d'Italia, soprattutto con riferimento agli aggregati da considerare ai fini dell'inclusione nella riserva obbligatoria. A quest'ultimo riguardo, egli segnala l'opportunità di escludere dall'obbligo gli istituti di credito speciale che effettuano una raccolta direttamente correlata agli investimenti e quindi con scarsi effetti sulla liquidità del sistema.

Il presidente FORTE richiama l'attenzione sull'esigenza di interpretare correttamente la filosofia sottesa al trattato di Maastricht, evitando pertanto il rischio di spostare semplicemente da un soggetto ad un altro un obbligo che in realtà la Comunità economica europea vuole probabilmente ridurre.

Il senatore GAROFALO giudica congruo che sia la Banca d'Italia l'unico organo preposto alla regolazione della liquidità, pur riconoscendo l'opportunità di limitare la portata del comma 3 dell'articolo 10. Sollecita poi una lettura attenta del testo con riferimento all'altro tema in esso affrontato, il completamento del cosiddetto «divorzio» fra Tesoro e Banca d'Italia. È infatti, a suo avviso, da scongiurare il rischio che per garantire un adeguato meccanismo di elasticità di cassa al Tesoro, si consenta il mantenimento in forme diverse della situazione attuale che si intende invece superare.

Il senatore BRINA, richiamandosi alle osservazioni del senatore Ferrara Vito, dichiara di non comprendere le ragioni della ventilata necessità di tutelare il sistema bancario, dal momento che si sta

trasferendo un potere dal Governo alla Banca d'Italia, che di tale sistema costituisce il vertice.

Il sottosegretario COLONI, nel ricordare che le modifiche proposte dal provvedimento devono assolutamente entrare in vigore il 1° gennaio 1994, condivide l'opportunità di effettuare una riflessione approfondita sul provvedimento stesso. Indubbiamente l'articolo 104 del trattato di Maastricht riflette la realtà della Repubblica federale tedesca, che ovviamente non può essere trasposta automaticamente nel nostro sistema. Va inoltre tenuta in considerazione la tradizionale vischiosità al ribasso dei tassi bancari, in conseguenza di un abbassamento del tasso ufficiale di sconto, così come va riconosciuto il giusto rilievo alla circostanza per cui la difficile situazione del bilancio statale ha reso necessario imporre al sistema bancario oneri sempre più significativi. Si riserva quindi, in conclusione, di fornire a nome del Governo ulteriori comunicazioni soprattutto in merito agli articoli 10 e 11.

Il presidente FORTE, dopo aver segnalato che non è di poco conto la circostanza per cui la banca centrale tedesca è un istituto di diretto pubblico, a differenza della nostra banca centrale, la quale è strutturata giuridicamente in società per azioni, rinvia il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1993

89<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Carta.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame e rinvio)

Il presidente FRANZA avverte di aver designato come relatore sul provvedimento in titolo il senatore DI BENEDETTO al posto del senatore Fabris, come in un primo tempo comunicato. Il relatore è tuttavia sostituito per la presente seduta dal senatore Fabris.

Il senatore FABRIS osserva che il disegno di legge n. 1232, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, reca misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. Si tratta della terza reiterazione di un decreto-legge contenente disposizioni concernenti i rapporti in essere tra autotrasportatori e committenti per improntarli ad una maggiore certezza e ad una maggiore garanzia dell'applicazione delle leggi vigenti a favore dei vettori.

All'articolo 1, si dettano disposizioni volte a combattere il fenomeno dell'abusivismo nel settore, prevedendo il coinvolgimento dei committenti nelle responsabilità connesse ai trasporti abusivi.

L'articolo 2 prevede il prolungamento del termine di prescrizione da 1 a 5 anni per i contratti nei quali è previsto il sistema di tariffe a forcella; il termine di prescrizione è inoltre sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore. La norma può consentire ai vettori un più facile recupero dei crediti derivanti dal sistema delle tariffe minime.

Con l'articolo 3 si precisa che non è ammessa la stipulazione di contratti a condizione tariffarie derogatorie rispetto a quelle stabilite dalla legge n. 298 del 1974 e da quelle derivanti dagli accordi collettivi.



L'articolo 4 disciplina il procedimento di ingiunzione cui ricorre l'impresa di autotrasporto di cose in relazione al pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, disponendo la facoltà per il giudice di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Tale facoltà è esercitata, secondo la modifica approvata dalla Camera dei deputati, tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine alla esecuzione del trasporto.

L'articolo 5 consente un alleggerimento della procedura per l'esercizio di impianti per la distribuzione di carburanti ad uso esclusivo di mezzi di amministrazioni pubbliche o di imprese di autotrasporto.

L'articolo 6 consente di scegliere il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia anche tra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

L'articolo 7 determina limiti alla risarcibilità per perdita o avaria delle cose trasportate. In base ad una modifica approvata alla Camera dei deputati tali limiti di risarcibilità non si applicano in caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore.

L'articolo 8 eleva i limiti degli importi previsti a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate a favore di imprese di autotrasporto.

L'articolo 9 del decreto-legge disciplinava il sistema di gestione delle spese per il funzionamento dei comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori, riformulandone anche le attribuzioni del comitato centrale. Alla Camera dei deputati l'articolo è stato soppresso e si è invece approvato un articolo 2 al disegno di legge di conversione, che prevede un regolamento ai sensi della legge n. 400 del 1988 in ordine esclusivamente al sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori. Si prevede altresì che la composizione di tali organi sarà rideterminata dal Ministro dei trasporti assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

L'articolo 10 consente anche alle imprese di autotrasporto merci di esercitare attività di autoriparazione.

L'articolo 11 limita gli effetti nel tempo delle maggiorazioni del tasso di premio in ordine alla assicurazione INAIL per imprese di autotrasporto che hanno subito in un anno un unico infortunio.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 12, che limitava l'applicazione delle norme sulle assunzioni obbligatorie alle imprese di autotrasporto.

L'articolo 13 prevede un ulteriore credito di imposta di 90 miliardi per il 1992 a favore delle imprese di autotrasporto oltre a quanto già stanziato da precedenti decreti-legge.

All'articolo 14 si introducono anche i trasporti di animali vivi nella categoria dei trasporti eccezionali. Il comma 2 dell'articolo, nella versione approvata dalla Camera dei deputati dispone che le norme sui trasporti eccezionali come risultanti dal nuovo Codice della Strada e dal comma 1 si applicano a decorrere dal primo gennaio 1994. Fino a tale

data si applicano invece le disposizioni vigenti anteriormente al primo gennaio 1993 (entrata in vigore del nuovo codice).

Con l'articolo 15 si autorizza una spesa di 370 miliardi per la concessioni di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali e di un contributo per le imprese di autotrasporto dei Paesi membri della CEE rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

Il senatore FABRIS esprime quindi talune perplessità sia in termini generali sull'impostazione del provvedimento, sia, in particolare, sull'articolo 1 (che prevede tra l'altro il sequestro della merce trasportata laddove l'attività di autotrasporto sia esercitata abusivamente) e sull'articolo 14 (che include nella categoria del trasporto effettuato in condizioni di eccezionalità anche quello di animali vivi).

La Commissione - egli prosegue - deve però essere consapevole del fatto che una eventuale approvazione di emendamenti in questa sede determinerebbe automaticamente la decadenza del decreto, considerato che il termine per la conversione scade il prossimo 28 maggio. Si corre pertanto il rischio di provocare pesanti reazioni nella categoria. Tale considerazione non deve però rappresentare un ostacolo per la Commissione a invitare comunque il Governo, attraverso la predisposizione di un ordine del giorno, a porre rimedio alle carenze che il provvedimento rischia di creare.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore LIBERATORI, il quale osserva che, in generale, il decreto-legge non ha quell'efficacia che da esso si attendeva ; inoltre esso non può che essere giudicato negativamente nella parte in cui, all'articolo 1, nel tentativo di colpire l'abusivismo nel settore dell'autotrasporto merci, finisce col penalizzare in modo esagerato i committenti, i quali incolpevolmente rischiano il sequestro della merce. Condivide pertanto l'opinione del senatore Fabris circa l'opportunità di predisporre quanto meno un ordine del giorno che impegni il Governo ad eliminare in futuro ogni incongruenza.

La senatrice SENESI ricorda che la questione dell'autotrasporto merci si trascina ormai da decenni non essendo mai stato il Governo capace di dare ad essa una soluzione organica, collegandola nell'ambito di una politica generale del trasporto merci.

Dopo aver colto l'occasione per giudicare ingiustificata la necessaria inclusione di spedizionieri negli interporti, operata con la delibera del CIPET del 7 aprile scorso, osserva, in merito all'articolo 1 del decreto-legge, che il problema dell'abusivismo non può essere certo risolto con il sequestro della merce trasportata. Infatti, tale norma, finisce con il penalizzare pesantemente i piccoli committenti privati mentre non tiene conto che l'utilizzazione degli abusivi è effettuata con regolarità persino dalle aziende di Stato.

Il richiamo ad un senso di responsabilità, allo scopo di evitare ulteriori scioperi degli autotrasportatori non può tradursi in un ricatto per la Commissione. Chiede pertanto che la questione venga affrontata in modo organico attraverso un'audizione del Ministro sulla politica generale dei trasporti che il nuovo Governo intenderà adottare.

Il senatore FABRIS precisa di condividere l'opinione della senatrice Senesi, ma, tenuto conto della difficile situazione del settore e della ormai prossima scadenza del decreto-legge, invita la Commissione ad accedere alla sua ipotesi di predisposizione di un articolato ordine del giorno, ferma restando comunque la necessità di un confronto globale con il Ministro dei trasporti.

Interviene quindi il sottosegretario CARTA, il quale assicura che il Governo è ben consapevole che questo provvedimento non può risolvere tutti i problemi del settore e che l'argomento deve essere collocato nel quadro della generale politica dei trasporti al fine anche di conseguire l'obiettivo della intermodalità.

Purtroppo, però, la conversione del decreto-legge si pone come problema di assoluta urgenza, in quanto è ricorrente la minaccia di una paralisi del sistema dei trasporti.

In merito agli articoli 1 e 14, sui quali si sono maggiormente incentrate le perplessità dei senatori intervenuti nel dibattito, osserva che essi rappresentano una prima ma efficace misura per combattere l'abusivismo e, in particolare per ciò che concerne il trasporto di animali vivi, ricorda che la disposizione si muove nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria che pone in proposito limiti ben precisi.

Chiede quindi alla Commissione di favorire la conversione in legge del decreto senza ulteriori modifiche, ma annuncia nel contempo la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni ad attivare un'organica politica globale nel settore del trasporto delle merci.

Interviene poi brevemente il senatore COVELLO il quale manifesta l'esigenza che si precisi che il decreto in esame non si applichi ai proprietari di macchine agricole o operatrici, in quanto il provvedimento non sembra tenere nella dovuta considerazione la specificità di questi veicoli anche per quanto concerne il problema dell'autoriparazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A 007 0 00, C 08ª, 0025°)

Il presidente FRANZA avverte che il ministro PAGANI ha manifestato l'intenzione del Governo di voler attendere l'emissione del parere, da parte della Commissione, sulla proposta di modifica della disciplina delle sponsorizzazioni, anche laddove detto parere dovesse essere emesso oltre la scadenza del 20 maggio prossimo. In considerazione di ciò, propone di richiedere al Presidente del Senato, in via del tutto eccezionale e attesa la complessità della materia, un'ulteriore proroga del termine, di non più di una settimana.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1993

62<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
MICOLINI

*Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Diana ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Diglio.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

**IN SEDE REFERENTE****Borroni ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)****Coppi: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)****Coviello ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)****Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente MICOLINI comunica che l'apposita Sottocommissione ha oggi proseguito nell'esame preliminare dei disegni di legge in titolo e continuerà domani.

Prende quindi la parola il ministro DIANA che ringrazia la Sottocommissione per l'importante ed utile lavoro che sta compiendo per evitare che decorrano i 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario senza che si sia assicurato al Paese e all'ordinamento italiano l'indispensabile punto di riferimento del nuovo Ministero.

Sottolineata quindi la proficuità del lavoro di raccordo compiuto nella Sottocommissione dal relatore Cimino, evitando spunti di antagonismo con le Regioni e valorizzando ogni elemento di convergenza, il Ministro rileva la necessità di giungere a costruire una casa comune fra Stato e Regioni, nella quale riuscire ad elaborare una adeguata politica del settore agroalimentare.

Avviandosi alla conclusione rinnova la disponibilità a dare ogni contributo al lavoro della Commissione senatoriale; pone l'accento sull'esito positivo della consultazione danese sul Trattato di Maastricht e si sofferma sui contatti che sta cercando di intrattenere positivamente con i partners, nello sforzo di superare quel «gap» che deriva dall'abrogazione referendaria del dicastero dell'agricoltura.

Il presidente MICOLINI ringrazia ed esprime gratitudine al ministro DIANA per il delicato lavoro che sta compiendo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Lobianco ed altri: Riforma della legislazione sul credito agrario (219)**

**Stefanini ed altri: Riforma del credito agrario (413)**

**Revisione della legislazione sul credito agrario (1014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede redigente)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 31 marzo 1993.

Il relatore MORA, riferendosi al decreto-legislativo del 14 dicembre 1992, n. 481, con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la seconda direttiva del Consiglio CEE del 15 dicembre 1989, n. 646, rileva come tale direttiva rappresenti lo strumento normativo per la realizzazione del mercato unico europeo nel settore bancario nel *quadro dei principi del mutuo riconoscimento e del controllo da parte dei paesi di origine.*

Sottolineato quindi che ogni iniziativa legislativa sul credito deve allinearsi alla nuova disciplina che è entrata a far parte dell'ordinamento giuridico italiano, il relatore Mora si sofferma ad evidenziare, fra l'altro, come la prima e più importante innovazione sul piano dell'organizzazione del sistema bancario sia costituita dalla despecializzazione istituzionale, che si è riflessa, nella scelta del modello societario, come il più confacente all'impresa bancaria nella correlativa svalutazione delle forme di organizzazione a matrice pubblicistica.

Si profila in tal modo, egli aggiunge, il quadro di riferimento della banca universale che viene introdotta specificatamente nell'ordinamento interno, con libertà per gli enti di optare per il gruppo plurifunzionale o per modelli organizzativi intermedi, fra questi e la banca universale.

In conclusione, il relatore si dichiara favorevole ad un esame in sede redigente dei disegni di legge in titolo, chiedendo al senatore Borroni l'assenso a stralciare l'articolo 7 del disegno di legge n. 413, di cui questi è firmatario, riguardante una delega legislativa alla riforma degli enti esercenti il credito agrario, di cui peraltro è venuto meno il presupposto a seguito della citata normativa comunitaria. Nella nuova sede di esame, egli aggiunge, illustrerà i motivi di accettazione o meno delle varie proposte emendative presentate, fermo restando il riconoscimento della sostanziale convergenza dei vari disegni di legge.

Il senatore BORRONI concorda sulla proposta del relatore Mora.

Il presidente MICOLINI propone quindi di chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, l'assegnazione in sede redigente dei disegni di legge in titolo, con l'intesa di stralciare (anche alla luce della sopravvenuta normativa comunitaria sulla despecializzazione degli enti creditizi) la norma di delegazione legislativa contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge n. 413, e con riserva di acquisire preventivamente i prescritti pareri obbligatori: la Commissione approva all'unanimità ed il Sottosegretario DIGLIO esprime il proprio assenso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1993

120<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*  
de COSMO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna (1181), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il relatore LADU si sofferma sulle ragioni che impongono l'accoglimento dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, presentato nel corso della precedente seduta: esse, in sostanza, consistono nell'opportunità di estendere l'intervento a sostegno del settore minerario - con positivi riflessi sulla tutela dell'occupazione - anche in altre regioni, utilizzando a tal fine consistenti residui dei precedenti esercizi finanziari.

Il sottosegretario DE CINQUE manifesta dubbi e perplessità in ordine alle modifiche proposte: ritiene infatti che i primi quattro commi del nuovo testo contrastino con i tempi e i modi dell'intervento previsto dal Governo a sostegno dell'economia, finendo per superare anche i limiti di spesa originariamente disposti. Invita dunque la commissione ad accogliere il testo originario del decreto-legge, attesa la contrarietà dell'esecutivo in ordine alla modifica proposta.

Il senatore TURINI, in una dichiarazione di voto, dichiara il consenso della propria parte politica al predetto emendamento, considerato che la crisi del settore minerario si manifesta non soltanto in Sardegna ma anche in altre regioni italiane: si tratta pertanto di procedere rapidamente alla indispensabile bonifica delle zone minerarie, anche al fine di produrre benefici effetti sui flussi del turismo locale.

Il senatore CITARISTI ribadisce i rilievi già espressi nella seduta del 12 maggio, pur apprezzando il fatto che l'emendamento ne accolga parzialmente il contenuto, lasciando peraltro del tutto inutilizzati taluni stanziamenti, già disposti dalla legge finanziaria, per un importo complessivo pari a circa 160 miliardi. Ritiene peraltro opportuno che il Governo predisponga un più organico piano di interventi per il settore e, ove fossero assicurate misure urgenti in tal senso, la Commissione potrebbe soprassedere all'approvazione dell'emendamento; in caso contrario appare doveroso procedere nel senso indicato dai senatori proponenti la modifica in questione e lasciare al Governo il compito di provvedere successivamente, in coerenza con gli indirizzi al riguardo prospettati dal Parlamento.

La senatrice TADDEI conferma il sostegno della propria parte politica al nuovo testo dell'articolo 1 del decreto-legge poichè esso non stravolge ma rende più efficace il senso dell'intervento urgente a favore di tutte le zone interessate dalla crisi mineraria.

Il senatore MANNA si associa alle motivazioni espresse a sostegno della modifica proposta.

Il senatore PIZZO motiva il consenso del gruppo socialista all'emendamento presentato.

La Commissione unanime, quindi, accoglie l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge. Su proposta del relatore, inoltre, viene soppresso il riferimento alla Sardegna contenuto nel titolo del medesimo. Viene infine conferito al senatore Ladu il mandato di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del provvedimento, nel testo modificato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 10.*



**121<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
de COSMO

*La seduta inizia alle ore 17.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica (1231), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame e rinvio)

Il relatore CITARISTI ricorda innanzitutto che la Commissione CEE, in data 31 maggio 1991, ha avviato la procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano per la mancata liquidazione della società Ristrutturazione elettronica (REL), istituita con il decreto-legge n. 807 del 1981, convertito nella legge n. 63 del 1982. Rammenta inoltre che la REL fu costituita per procedere al riordino del comparto elettronico nell'ambito dei beni di consumo e della componentistica, promuovendo altresì il coordinamento di imprese e unità produttive secondo indirizzi unitari di politica industriale. Tali interventi avrebbero dovuto esaurirsi in un quinquennio ma le successive proroghe della società costrinsero la Commissione CEE alla predetta procedura di infrazione per violazione della disciplina comunitaria sugli aiuti statali alle imprese. Il decreto-legge di cui si richiede la conversione, pertanto, reiterando analoghi decreti (21 novembre 1992 e 23 gennaio 1993) decaduti per decorrenza dei termini, provvede non soltanto alla liquidazione della REL ma anche alla capitalizzazione della società italo-francese SGS Thompson, il più rilevante nucleo di ricerca e di produzione elettronica nel mercato europeo. Gli addetti interessati sono pari a 3.500 unità e, con gli accordi di Parigi stipulati nel novembre 1992, è stato deciso un piano di sviluppo per i prodotti di elevato contenuto tecnologico: questo, nell'arco di un quinquennio, dovrebbe consentire la crescita del fatturato annuo per un importo triplo dell'investimento impegnato nella ricapitalizzazione della società.

Il relatore Citaristi, infine, dopo essersi soffermato analiticamente sul contenuto dei singoli articoli del provvedimento, invita la Commissione a consentirne la rapida conversione in legge, evitandone l'ennesima reiterazione.

Il presidente de COSMO avverte che, non essendo scaduti i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, è

necessario rinviare alla seduta antimeridiana di domani il dibattito e il conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

## EMENDAMENTI

**«Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna» (1181)**

### Art. 1.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni nonché gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, sono soppresse le parole «e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità».

4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55

miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Le somme impegnate per la concessione di contributi ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, e della legge 30 luglio 1990, n. 221, e non più dovute per la mancata attuazione dei programmi di investimento ovvero per la cessazione dell'attività mineraria, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la regione Sardegna, viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. È autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per la mancata attuazione di programmi di attività minerarie, nonché delle disponibilità in conto residui, a valere sui capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui».

1.1

CHERCHI, TURINI, GALDELLI, MANNA, PIERANI, TADDEI, LADU, PERIN

*Al titolo, sopprimere le parole: «della Sardegna».*

Tit. 1

LADU

## EMENDAMENTI

**«Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica» (1231)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis. – Il Comitato di cui all'articolo 1 è altresì autorizzato ad utilizzare parte delle restanti risorse finanziarie ed immobiliari disponibili dalla liquidazione dell'ex gruppo "SIR Finanziaria", per promuovere ovvero favorire la creazione di imprese finalizzate al reimpiego dei lavoratori provenienti ovvero ancora in carico alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a società non operative che il surrichiamato Comitato dovrà porre in liquidazione.

Il reimpiego in aziende già operative ovvero in attività terziarie e di servizio, rientra tra i compiti previsti al comma precedente».

**2.1**

GALDELLI, MANNA, CONDARCURI

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1993

82<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 11<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Il presidente COVIELLO informa che da parte dei Gruppi della maggioranza è pervenuta la richiesta di rinviare alla seduta di domani lo svolgimento della elezione del Presidente della Commissione.

Sulla proposta del Presidente interviene la senatrice PELLEGGI che esprime forti critiche sul fatto che i Gruppi di maggioranza chiedano un rinvio dell'elezione. La Commissione non deve infatti esprimere un Presidente necessariamente appartenente alla maggioranza di Governo a maggior ragione perchè, data la grande delicatezza della materia trattata dalla Commissione e l'urgenza del problema occupazionale, sarebbe opportuna l'elezione di una personalità autorevole e professionalmente preparata a rispondere in modo nuovo a ciò che è necessario per il Paese. Il metodo che si prospetta in questa occasione è invece tutt'altro che nuovo ed è comunque inaccettabile per la logica spartitoria ad esso sottostante.

Prende quindi la parola il senatore MERIGGI che non vede la necessità di un rinvio dell'elezione del Presidente, dato che le forze politiche hanno avuto tempo sufficiente per le loro riflessioni e mediazioni. Ritiene inoltre inaccettabile il metodo che si vuole imporre e che va esattamente in senso contrario a quello spirito di novità che tutte le forze politiche vantano di fronte alla pubblica opinione.

Il senatore MANFROI si dichiara d'accordo con la senatrice Pellegatti circa la mancanza di valide ragioni per un rinvio, rileva tuttavia che il PDS ha ampiamente partecipato a spartizioni lottizzatrici

in altre occasioni e ricorda in proposito il caso dell'elezione del Presidente della Camera dei deputati o della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Il senatore MOLINARI manifesta la propria contrarietà al rinvio proposto dal Presidente e si dichiara deluso nel constatare che nulla è cambiato nella prassi spartitoria che presiede al comportamento delle forze di maggioranza. Le novità da più parti propagandate vengono poi meno nei momenti in cui le decisioni sono prese nel chiuso dei palazzi. Invita infine a riflettere sulla gravità del fatto che la prima decisione politica in Commissione di questa maggioranza di Governo sembra non voler onorare le promesse fatte.

Il senatore ROMEO ritiene necessario sdrammatizzare i toni del dibattito sottolineando che, pur riconoscendosi l'urgenza di alcuni problemi, esiste tuttavia una nuova situazione della quale bisogna tenere conto e che necessita di valutazioni approfondite. Invita inoltre a riflettere sul fatto che in democrazia esiste una regola aurea quale quella del rapporto tra maggioranza e minoranza che essa vale soprattutto nei momenti in cui non esiste chiarezza. Non ritiene quindi che il breve rinvio dell'elezione del Presidente possa pregiudicare alcunchè.

Il senatore SMURAGLIA ritiene che i senatori Manfroi e Romeo non abbiano bene interpretato l'intervento della senatrice Pellegatti. In particolare ritiene che, per questioni di carattere istituzionale come quella in questione siano necessarie larghe intese (raggiunte per esempio per l'elezione del Presidente della Camera dei deputati) e che non valgano i richiami alla regola della maggioranza. È al contrario inaccettabile il vecchio metodo che fa prevalere l'imperio della maggioranza anche su questioni di carattere istituzionale. Di fronte a tale atteggiamento il Gruppo del PDS non potrà che trarre le logiche conseguenze del proprio atteggiamento anche nei lavori della Commissione.

Prende quindi la parola il senatore CARRARA che ritiene assolutamente ragionevole la richiesta di rinvio - peraltro di sole 24 ore - dei Gruppi della maggioranza, sottolineando che nessuna pregiudiziale è stata posta sulla questione in esame e che nessuna lottizzazione è stata operata. È infatti necessario trovare la migliore soluzione possibile proprio nell'interesse della Commissione.

Il senatore MAGLIOCCHETTI ricorda che, nel discorso dell'attuale Presidente del Consiglio, la lotta alla crisi occupazionale era considerata una priorità del programma di Governo. Ritiene quindi necessario procedere immediatamente all'elezione del Presidente scegliendolo tra i suoi componenti attuali senza che ordini o indicazioni provengano dall'esterno.

Il presidente COVIELLO invita a riflettere sul fatto che sono in gioco anche le Presidenze di altre Commissioni e che sono ancora in

corso consultazioni. Ribadisce quindi la proposta di un rinvio di 24 ore.

Il senatore CONDARCURI chiede chiarimenti sulle possibili candidature e sottolinea l'importanza di un'alta professionalità che dovrebbe essere posseduta dagli aspiranti alla conduzione di una Commissione così importante e delicata come la Commissione lavoro. Auspica inoltre che non si verifichi più la ripetizione di episodi caratterizzati da una logica spartitoria come quella che ha segnato molti momenti del passato.

La senatrice PELLEGATTI ritiene necessario precisare che da parte del suo Gruppo non ha avuto alcuna indicazione circa la necessità di un rinvio dell'elezione del Presidente. Non vi sono infatti motivi per non procedere immediatamente e ritiene necessario chiarire che i Gruppi che ancora svolgono consultazioni sono quelli della maggioranza, con l'intento di decidere a scapito dei membri della Commissione.

Il senatore PELELLA richiama la necessità che alla testa della Commissione sia eletto un candidato in grado di contribuire a risolvere i gravi problemi dell'occupazione in un momento molto delicato. Rivendica pertanto l'autonomia di scelta della Commissione da mettere in pratica immediatamente.

Il senatore MERIGGI, chiedendo il rispetto del Regolamento, ritiene opportuno un pronunciamento formale della Commissione sulla proposta del Presidente. Alla richiesta si associa la senatrice PELLEGATTI che ribadisce di non aver avuto alcuna indicazione di rinvio da parte del suo Gruppo politico e contesta la conduzione della seduta operata dalla Presidenza.

Il senatore MERIGGI invita ancora una volta al rispetto del Regolamento e si associa alle contestazioni della senatrice Pellegatti.

I senatori ROMEO e CARRARA invitano ancora una volta a sdrammatizzare i toni del dibattito e a dare la giusta interpretazione alla richiesta e alle dichiarazioni del Presidente.

Il senatore DE PAOLI, pur non sottovalutando l'urgenza dei problemi da trattare, si dichiara favorevole ad un rinvio di 24 ore della votazione se questa dev'essere la condizione perchè si arrivi all'elezione di una personalità capace di interpretare i bisogni del Paese.

Il senatore STEFANELLI dichiara di apprezzare la richiesta di indipendenza venuta da parte di alcuni membri della Commissione rispetto ai Gruppi politici e ritiene questo un segnale di grande importanza. Ritiene tuttavia che una proroga di 24 ore non comporti gravi pregiudizi.

Posta quindi ai voti, la proposta di rinvio risulta approvata.



**IN SEDE DELIBERANTE**

**Coviello ed altri: Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172)**

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore POLENTA, illustra il provvedimento in titolo, composto di un unico articolo e volto a completare quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 58 del 1992 per il riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**IN SEDE REFERENTE**

**Cappiello ed altri: Norme in materia di congedi parentali (53)**

**Pellegatti ed altri: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122)**

**Salvato e Fagni: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334)**

**Minucci Daria ed altri: Norme in materia di congedi parentali (418)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 15 luglio 1992.

La senatrice PELLEGGATTI, facente funzione di relatore, riferisce sui lavori del Comitato ristretto che si sono conclusi con l'elaborazione di una bozza di testo unificato in materia di congedi parentali che - in considerazione del mutamento dei ruoli all'interno della famiglia - va incontro all'esigenza di estendere la normativa sui congedi parentali anche al padre del bambino e non soltanto alla madre. Tale necessità è stata peraltro ribadita anche in una recentissima sentenza (n. 179 del 1993) della Corte costituzionale. Si sofferma quindi sull'introduzione nel disegno di legge di una norma volta a chiarire il significato dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 che, in sede interpretativa, ha creato un contenzioso piuttosto ampio e che rappresenta un passo avanti nei confronti del sostegno ai genitori di figli portatori di *handicap*. Pur consapevoli che la legge avrà costi economici non irrilevanti, i membri del Comitato ristretto auspicano tuttavia la sua approvazione in tempi rapidi. A tal proposito l'oratrice preannuncia una proposta del suo Gruppo volta a chiedere l'assegnazione dei disegni di legge in questione in sede deliberante.

Il presidente COVIELLO ringrazia sentitamente la senatrice Pellegatti e i membri del Comitato ristretto per il lavoro svolto e propone il rinvio del seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo. La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1993

57<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.**La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE*

**Condorelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391)**  
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZOTTI. Rileva che il disegno di legge n. 391 mira ad offrire una corretta e chiara interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 50 del 1991 sul collocamento a riposo del personale medico dipendente. Ricorda che i docenti universitari entrati in ruolo prima del 1980 sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantacinquesimo o del settantasettesimo anno di età, che i notai sono collocati a riposo a settantacinque anni, che gli amministratori straordinari ed i prossimi direttori generali delle USL hanno ugualmente il limite di età a settanta anni così come i sanitari reggenti i centri anti-tubercolari, i medici di base e quelli ambulatoriali convenzionati. Tutte queste categorie vengono poste in pensione al limite di settanta anni così come i magistrati ed altre categorie professionali. Al di là di problematiche connesse ad un'equità di trattamento, non si evince, d'altro canto, in alcun modo dalla legislazione vigente il divieto al mantenimento in attività di servizio di soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; anzi, risulta di segno opposto il principio che ammette deroghe in relazione all'età, connesse ad opportune garanzie previdenziali. Basti pensare, a questo proposito, le sentenze della Corte Costituzionale n. 238 e 398 del 1988.

È ben auspicabile, quindi, una chiarificazione normativa che intervenga a risolvere su tutto il territorio nazionale questo stato di disagio determinato da un continuo sovrapporsi di atteggiamenti interpretativi e decisionali contrastanti per una presunta carente

chiarezza della disciplina in materia. Innumerevoli pronunciamenti fra loro in dissenso, a vario livello, hanno determinato una condizione di immobilismo nel contenzioso con situazioni a volte paradossali diverse l'una dall'altra anche all'interno della stessa istituzione ospedaliera.

Appare quindi quantomai desiderabile che un'uniformità di comportamento in questo particolare settore, soprattutto in questa fase di avvio di una ristrutturazione del nostro mondo sanitario, sia garantita attraverso l'approvazione del presente disegno di legge interpretativo che offre massime garanzie operative e toglie ogni eventuale dubbio. Con ciò si consentirebbe un prezioso apporto di cultura, di esperienza e di professionalità ad una sanità pubblica alla quale non si può offrire, in questi frangenti, un ulteriore fattore di rischio che comporterebbe una pericolosa caduta di tono professionale. Questo disegno di legge garantirebbe un adeguamento dei limiti di pensionabilità agli indici di allungamento della vita media evitando di accrescere a dismisura il numero dei soggetti in pensione; rispetterebbe l'orientamento politico in più occasioni espresso con convinzione e, forse, con poca chiarezza dai due rami del Parlamento; costituirebbe una sensibile forma di risparmio per le casse dello Stato in un periodo di congiuntura economica e restrittiva; fornirebbe, infine, un certo equilibrio di carriera per i medici ospedalieri che notoriamente hanno la possibilità di entrare in ruolo solo in età avanzata per la lunghezza degli studi universitari e per la limitatezza degli organici. Al di là degli elementi di equità nel trattamento professionale, va ancora sottolineato come il termine di «anni di servizio effettivo» contenuto nella legge n. 50 del 1991, se interpretato in senso restrittivo, includendo anche gli anni di riscatto, apparirebbe contrario alla dizione della norma oltre alla volontà del Legislatore. Con il termine servizio effettivo s'intende solo quello effettivamente prestato e non certo quello riscattato che viene qualificato con chiarezza come servizio utile. D'altra parte per effetto della legge quadro del pubblico impiego il personale risulta suddiviso in comparti ben definiti ed il personale dipendente dello Stato e quello della Sanità appartengono a comparti differenti. Sempre a questo proposito, la Corte Costituzionale, per escludere la applicazione ai primari della legge sui dirigenti dello Stato ha recentemente affermato, con la decisione n. 440 del 1991, che le categorie dei primari medici e quelle dei dirigenti civili dello Stato non sono omogenee. Per quanto riguarda i lavori preparatori della legge n. 50, la Commissione Lavoro della Camera, proprio per escludere dal computo degli anni riscattati, aggiunse a suo tempo, con un emendamento l'aggettivo «effettivo» dopo le parole anni di servizio. Se le «parole anni di servizio» ed «anni di servizio effettivo» avessero lo stesso significato non si comprenderebbe in alcun modo il senso dell'emendamento proposto ed approvato dalla Commissione e dall'Aula e poi quindi inserito nel testo della legge n. 50 del 1991. Conferme ulteriori, nel senso di una corretta interpretazione, vengono fornite da risposte del Ministero della Funzione Pubblica ad interrogazioni parlamentari presentate nella scorsa Legislatura e dalla approvazione da parte del Senato - il 18 gennaio 1991 - di un disegno di legge di interpretazione autentica che non fu poi approvato dalla Camera per la conclusione della legislatura. In sostanza, per queste molteplici ragioni di contenimento della spesa, di equità, di coerenza e

doveroso rispetto della volontà di legislazione appare oltremodo opportuno esprimere un parere del tutto favorevole ed un sostegno per questo disegno di legge interpretativo che consentirà una pronta risoluzione delle tante vertenze in atto, e favorirà il mantenimento in servizio di coloro che volontariamente ne fanno domanda.

Il presidente MARINUCCI MARIANI rileva che vi è una notevole disparità di interpretazione rispetto al testo della legge n. 50 del 1991, anche se appare evidente che la norma debba essere interpretata nel senso che per anni di servizio effettivo debbono intendersi quelli di lavoro effettivamente prestato escludendosi quindi del tutto i riscatti.

Il senatore VENTRE, dopo aver premesso di essere favorevole al provvedimento, fa presente che la legge n. 50 del 1991 fu approvata in tempi brevissimi dai due rami del Parlamento, tanto da dare l'impressione che essa fosse funzionale agli interessi di alcuni personaggi ben chiaramente individuabili. Dopo aver rilevato che alcune delle categorie cui ha fatto riferimento il relatore, quali i notai, non hanno un rapporto di lavoro subordinato, sottolinea come sarebbe stato più saggio distinguere, ai fini del trattenimento in servizio, a seconda delle diverse branche di attività. Osserva quindi che nel 1964 si consentì il mantenimento in servizio dei primari fino a settanta anni perchè in base ad una legge del 1938 le prime due qualifiche della carriera medica ospedaliera non erano stabili e quindi non valevano di per sè ai fini pensionistici. Da svariati decenni tutte le qualifiche della carriera medica ospedaliera sono ormai coperte dall'assistenza pensionistica, per cui il disegno di legge va approvato più che altro per superare il contenzioso che si è aperto. Si rischia però di dar luogo ad un nuovo contenzioso con le altre qualifiche mediche ospedaliere e con le altre carriere del servizio sanitario nazionale: l'argomento addotto dal relatore a proposito dell'allungamento della vita media vale infatti per tutte le figure professionali, e pertanto la possibilità di rimanere in servizio per i soli primari fino a settanta anni può apparire come un privilegio immotivato. Ricorda poi che il Ministro della funzione pubblica si assunse l'impegno nella passata legislatura di presentare un disegno di legge che avrebbe esteso la normativa di cui alla legge n. 50 del 1991 a tutte le figure apicali del servizio sanitario nazionale: tale impegno non è stato però mantenuto.

Il presidente MARINUCCI MARIANI prospetta l'opportunità di sospendere l'esame.

Il senatore GARRAFFA propone a sua volta una sospensione immediata dell'esame, e rileva che il senatore Ventre, pur dichiarandosi a favore del provvedimento, ha addotto molti argomenti in senso contrario.

Il senatore TORLONTANO sottolinea che il problema trattato dal disegno di legge si trascina ormai da molti anni ed osserva che in tutta l'Europa si assumono iniziative tendenti a prolungare l'età pensionabile.

La senatrice ZUFFA si dichiara a favore di un rinvio dell'esame.

Il senatore SIGNORELLI prospetta l'opportunità, in relazione alla sospensione dell'esame del provvedimento, di modificarne la portata estendendo ad altre qualifiche l'applicazione della normativa di cui alla legge n. 50 del 1991.

Il senatore VENTRE ribadisce di essere favorevole ad una sollecita approvazione del provvedimento allo scopo di evitare il contenzioso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario SAVINO in relazione alla questione prospettata dal senatore Brescia, in occasione dell'esame del provvedimento nella seduta del 12 maggio scorso, relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1993, fa presente che da essa risulta senza possibilità di equivoci che ormai hanno diritto all'esenzione dal pagamento dei *ticket* anche i titolari di pensione di invalidità che abbiano meno di 65 anni purchè titolari di redditi inferiori ai limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 382 del 1989, convertito con la legge n. 8 del 1990. Le USL sono tenute a conformarsi alla decisione della Corte e pertanto il Ministero potrebbe inviare al più presto una circolare alle Regioni in materia, essendo comunque superflua l'introduzione di emendamenti al decreto in titolo.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati al decreto in esame. Propone quindi che la Commissione torni a riunirsi domani mattina alle ore 9.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINUCCI MARIANI comunica che la Commissione è convocata per domani mattina alle ore 9 in sede referente per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1144, nonchè in sede deliberante per il seguito della discussione del disegno di legge n. 645. Resta peraltro confermata la convocazione per il pomeriggio alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

67<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*  
PIERRI*Interviene il Ministro dell'ambiente Spini.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 13<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Il senatore MONTRESORI ricorda che una delegazione della Commissione si è recata nelle isole Egadi domenica e lunedì scorso, dove ha svolto un sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla locale riserva marina: avendo appreso dalla maggior parte degli interlocutori di una diffusa richiesta di proroga di un anno del decreto di sospensione delle misure di salvaguardia, ne fa oggetto di apposita richiesta al ministro SPINI, il quale - preso atto della ragionevolezza di una proroga della sospensione anche se per un periodo più limitato - si riserva di decidere entro la scadenza del 25 maggio.

**IN SEDE DELIBERANTE****Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente (1212)**

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente PIERRI dà conto dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente; atteso che il parere della Commissione bilancio è contrario al mantenimento dei commi 4 e 5 dell'articolo 1, presenta in qualità di relatore facente funzioni l'emendamento 1.3.

Il ministro SPINI illustra l'emendamento 1.1 e dichiara di uniformarsi al parere della Commissione bilancio, esprimendo parere

favorevole sull'emendamento 1.3; per quanto riguarda il parere della Commissione affari costituzionali, si dichiara disponibile ad accettare un ordine del giorno volto a recepire le osservazioni formulate.

Il senatore SCIVOLETTO illustra l'emendamento 1.2, teso ad aggiungere la valutazione per titoli all'articolo 1.

La senatrice PROCACCI illustra l'emendamento 1.4, volto a salvaguardare le esigenze di servizio nella procedura di cui al comma 6.

Il ministro SPINI ed il relatore PIERRI esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.2.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore ANDREINI, la Commissione approva, con votazioni separate, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 (quest'ultimo col voto favorevole annunciato dal senatore TABLADINI).

Il senatore ANDREINI dichiara voto contrario sull'emendamento 1.4, mentre il senatore MONTRESORI è favorevole; udito il dibattito, la senatrice PROCACCI ritira l'emendamento 1.4.

Il senatore MONTRESORI presenta il seguente ordine del giorno.

«Il Senato

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1212,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ricorrere alle procedure *ex lege* n. 59 del 1987 prima di attivare la mobilità volontaria e d'ufficio».

0/1212/13<sup>a</sup>/1

MONTRESORI

Il ministro SPINI accoglie l'ordine del giorno n. 1 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

I senatori ANDREINI, MONTRESORI e ZAPPASODI dichiarano voto favorevole sull'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore GIOLLO dichiara l'astensione del Gruppo di rifondazione comunista in quanto ritiene il disegno di legge non esaustivo rispetto alla necessità di un provvedimento organico. Analogamente, si astiene il senatore TABLADINI.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo articolo unico, conferendo al Presidente mandato per il coordinamento formale che si dovesse rendere necessario.

*IN SEDE REFERENTE*

**Golfari ed altri: Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1163)**

**Pierani ed altri: Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1174)**

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PIERRI, relatore facente funzioni, ricorda che il referendum del 18 aprile 1993 ha soppresso le norme che attribuivano alle USL le competenze in materia di igiene ambientale. I problemi aperti dal vuoto legislativo prodottosi con il risultato referendario sono di vario ordine: ad essi, ambedue i provvedimenti in titolo rispondono, all'articolo 1, proponendo il trasferimento alle province delle funzioni *ex* USL: esso appare il più proprio e conveniente, anche per l'intreccio di relazioni giuridiche che si erano avviate, se non consolidate, tra organi del servizio sanitario, regioni ed enti locali, spesso concorrenti sul piano amministrativo nell'espletamento delle funzioni di igiene ambientale.

Tra l'altro, le funzioni che con i citati disegni di legge vengono trasferite alle Province, sono esercitate in concorso e collaborazione con i Comuni. È noto che questi enti, nonostante tutte le difficoltà non solo finanziarie emerse negli ultimi tempi, sono ancora quelli che, nel panorama istituzionale italiano dimostrano la migliore capacità di servizio rispetto ai bisogni dei cittadini. Molte funzioni ambientali, del resto, hanno proprio come terminali amministrativi i comuni, i cui sindaci mantengono tuttora la qualifica di autorità di igiene locale.

È questa quindi una ragione ulteriore che induce i provvedimenti in titolo a favorire la collocazione in sede locale delle competenze *ex* USL. L'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'ambiente - prevista dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1163 - appare, poi, indispensabile, nel quadro delle istituzioni che si occupano della tutela ambientale, quale supremo organo di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero dell'ambiente e di assistenza e sostegno delle funzioni attribuite alle Province e ai Comuni, anche tramite i Presidi regionali che, come detto, si configurano già come agenzie regionali di tutela ambientale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

*SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE*

Il presidente PIERRI annuncia che la seduta di domani 20 maggio alle ore 15 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*



**EMENDAMENTI****Misure urgenti per assicurare il funzionamento  
del Ministero dell'ambiente (1212)****Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 1993» con le seguenti: «entro il 31 luglio 1993».*

**1.1**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «mediante superamento di un» inserire le seguenti: «una prova per titoli e».*

**1.2**

SCIVOLETTO, LUONGO, ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**1.3**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il personale non appartenente ai ruoli del Ministero dell'ambiente, comunque in servizio presso detta Amministrazione alla data di entrata in vigore della presente legge, può, per esigenze dello stesso Ministero, essere trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1994».

**1.4**

PROCACCI

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

46<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SAPORITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**Filetti ed altri: Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310)**

**Covi: Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031)**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RUFFINO, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

**Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali (1077)**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

La Sottocommissione si pronuncia in senso favorevole al disegno di legge in titolo.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,**

**Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (885)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore COMPAGNA, che propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell'Accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991 (886)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore COMPAGNA, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, così come emendata dal Protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonché all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, e loro esecuzione (919)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore COMPAGNA, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

**Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto a Ottawa il 20 marzo 1989 (1033)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO propone di formulare parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Sottocommissione accoglie tale proposta.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990 (1034)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole.

**Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990 (1036)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore COMPAGNA, dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge in esame, propone di formulare parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *leasing* finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988 (1037)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore COMPAGNA, in sostituzione del relatore Riviera, propone di esprimere parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (1038)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RUFFINO illustra il disegno di legge in titolo: la Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990 (1039)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto Accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993 (1149)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

In sostituzione del relatore Guzzetti riferisce il senatore COMPAGNA: la Sottocommissione, quindi, esprime parere favorevole.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *factoring* internazionale fatto ad Ottawa il 28 maggio 1988 (1199), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore COMPAGNA, in sostituzione del relatore Riviera, propone di formulare un parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

**Cannariato ed altri: Nuovo ordinamento della banda musicale dell'Aeronautica militare (899)**

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

**Calvi: Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329)****Ruffino ed altri: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (532)****Ruffino ed altri: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851)**

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore Riviera, propone di formulare un parere favorevole: conviene unanime la Sottocommissione.

**Pagano ed altri: Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli (1056)**

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO, che propone di esprimere parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

**Nocchi ed altri: Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (1083)**

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168 (1198), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO propone di esprimere parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

**Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente (1212)**

(Parere su testo ed emendamenti alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore SAPORITO illustra il provvedimento in titolo, diretto a risolvere i problemi di organico che da lungo tempo provocano serie

disfunzioni nell'amministrazione di cui si tratta. In particolare, prospetta l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di ricorrere alle procedure di mobilità, di cui al comma 2 dell'articolo unico, solo dopo avere esaurito i procedimenti concernenti l'inquadramento del personale, previsti dalla legge n. 59 del 1987. Si dichiara poi favorevole sia al disegno di legge che agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

La senatrice BARBIERI osserva anzitutto che il provvedimento in esame dimostra la maggiore efficacia delle iniziative legislative ordinarie, che possono essere deferite alle Commissioni anche in sede deliberante, in confronto ai decreti-legge, che nell'esperienza concreta si risolvono il più delle volte nella decadenza e in successive reiterazioni. Al riguardo, peraltro, ritiene che i profili di competenza delle diverse Commissioni permanenti debbano essere tenuti nella massima considerazione, in particolare assegnando alla 1a Commissione i disegni di legge che si riferiscano in via esclusiva o prevalente alla disciplina del pubblico impiego. Quanto al merito del disegno di legge, manifesta il suo consenso alla proposta del relatore.

Il senatore COMPAGNA conviene sulla opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulle disposizioni previste dalla legge n. 59 del 1987.

Concorda il senatore RUFFINO, che peraltro esprime perplessità sulla fissazione del termine di cui al comma 1 dell'articolo unico, in presenza della disposizione generale sulla conclusione dei procedimenti amministrativi, recata dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Domanda, inoltre, quale sia l'effettiva consistenza della carenza di organico del Ministero.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO richiama l'attenzione sulla opportunità di acquisire l'orientamento favorevole del Ministro della funzione pubblica.

Il sottosegretario FORMIGONI assicura che il ministro Cassese è favorevole al provvedimento e ribadisce che l'organico del Ministero è del tutto inadeguato. Si dichiara d'accordo, inoltre, sull'esigenza di ricorrere alle procedure di cui alla legge n. 59 del 1987 prima di disporre i provvedimenti di mobilità.

Il relatore SAPORITO, infine, propone di formulare un parere favorevole, con l'osservazione da lui stesso indicata e con quella avanzata dal senatore Ruffino.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

CALVI. - Nuove norme in materia di indennizzi ai cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (329): *parere favorevole;*

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232), approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria;*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

Deputati SANESE ed altri, STRADA; PATRIA ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (1143), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

34<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PAVAN

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro De Paoli.*

*La seduta inizia alle ore 19.*

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1992; b) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991 (886)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio 1993.

Il presidente PAVAN dà notizia di una nota del ministero degli esteri, nella quale si ricorda che l'unica novità derivante dal provvedimento è che il PAM acquista una sua autonomia finanziaria, e, in tale nuova veste usufruisce gratuitamente dello stesso immobile. Non si pone quindi alcun problema di assestamento di bilancio.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara favorevole al provvedimento.

Il senatore REVIGLIO ritiene che sarebbe opportuno evidenziare che la spesa in questione rientra tra i contributi italiani destinati all'ONU; ciò al fine di non commettere errori di carattere statistico.

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.



**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto Accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993 (1149)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore CREUSO, favorevole il sottosegretario DE PAOLI, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROI sulla *factoring* internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988 (1199)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore CREUSO, favorevole il sottosegretario DE PAOLI, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PAVAN ricorda che il provvedimento era stato rinviato per valutare l'eventuale onere derivante dal differimento dei termini dell'autotassazione.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che, poichè lo spostamento dei termini non oltrepassa la seconda decade dei mesi di giugno e di luglio, esso non influisce sull'acquisizione al bilancio statale dei relativi flussi di entrata. Ne consegue che il provvedimento risulta sostanzialmente neutrale ai fini degli effetti finanziari.

Il senatore REVIGLIO richiede che il Governo fornisca una scheda tecnica relativamente ai tempi necessari perchè i versamenti relativi ai diversi tipi di imposte affluiscono in Tesoreria.

Il senatore ROSCIA fa presente che il rinvio deriva da una difficoltà obiettiva che hanno i contribuenti di compilare la nuova versione del modello 740.

Il senatore SPOSETTI prende atto che il Tesoro afferma che il provvedimento non comporta oneri.

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144)**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che per la terza volta giungono emendamenti da parte della Commissione di merito. Di essi quello 1.0 crea probabili problemi applicativi, poichè sembrerebbe ammettere l'opzione di volta in volta per singole ricette. Quello 1.0-bis al comma 2 abroga la norma relativa al tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica e al comma 3, nel limitare i farmaci iscritti nel prontuario, calibra diversamente la partecipazione alla spesa, escludendola per i farmaci di carattere necessario: probabilmente il provvedimento comporta un onere che andrebbe coperto. L'emendamento 1.0-ter supera il limite delle 8 ricette aggiuntive rispetto alle 16 originarie e delega la copertura del maggior onere ad un apposito provvedimento ministeriale. In senso analogo agisce l'emendamento 1.5-bis.

Pertanto gli emendamenti citati, ad eccezione di quello 1.0, che comunque potrebbe comportare oneri di amministrazione, necessitano di quantificazione e copertura.

In data 18 maggio 1993 sono sopraggiunti ulteriori emendamenti. Di essi sembra che quello 1.0-quater ampli l'onere. Quello 1.4-bis-A comporta spese postali, peraltro risulta che già molti comuni effettuino l'invio a domicilio dei contrassegni, mentre quello 1.1-bis è simile a quello 1.1, su cui la Commissione si è espressa in senso di nulla osta. Nulla da osservare sull'emendamento 1.2-bis.

In conclusione, tra questi ultimi emendamenti è sicuramente oneroso quello 1.0-quater.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il Tesoro è contrario agli emendamenti 1.0-bis, che al comma 2 provoca il mancato risparmio di circa 1.450 miliardi e al comma 3 comporta un'estensione dei farmaci esenti da *ticket*, 1.0-ter e 1.5-bis.

Il senatore SPOSETTI afferma che l'emendamento 1.0-bis non comporta assolutamente una maggiore spesa, bensì un risparmio.

Il relatore CARPENEDO fa presente che, in mancanza di dati certi relativamente alla quantificazione, la Commissione non può che esprimersi in senso contrario.

Il senatore CREUSO fa presente che la recente esperienza dei «bollini» ha avuto conseguenze nefaste.

Il presidente PAVAN propone di rinviare il provvedimento alla prossima settimana, anche per ottenere una valutazione sul problema da parte del Ministro della sanità.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

**Nocchi ed altri: Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (1083)**

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamento: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che il disegno di legge assegna un contributo di 3 miliardi annui al Rossini Opera Festival. La spesa è coperta con ricorso a capitolo del Ministero dei beni culturali, modalità di copertura che non è, allo stato, assecondabile. Si prevede altresì il proseguimento del contributo, facendo ricorso alla tabella C della legge finanziaria. Si ricorda che la Commissione ha già assunto decisioni contrarie a tale fattispecie (vedi il caso del parere reso sul contributo al Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano).

In data 18 maggio 1993 la Commissione di merito ha trasmesso un emendamento (2.2) che modifica la clausola di copertura, facendo riferimento al fondo globale del Ministero del tesoro. Tale fondo presenta attualmente la necessaria disponibilità e rientra nella competenza della Commissione bilancio. L'emendamento varrebbe dunque a far superare i motivi di contrarietà relativi al comma 1 dell'articolo 2 del testo.

Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento, a condizione, il mancato rispetto della quale realizzerebbe un'ipotesi di carenza di copertura, che sia accolto l'emendamento 2.2 e che sia soppresso il comma 2 dell'articolo 2.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

**Manzini ed altri: Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino (1228)**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il presidente PAVAN rilevando che si tratta di disegno di legge i cui effetti finanziari, di non agevole comprensione, potrebbero anche essere consistenti, facendosi carico, al Ministero della pubblica istruzione per le spese per il personale, per il funzionamento, e in conto capitale. Sarebbe indispensabile un chiarimento da parte del Tesoro e del Ministero interessato.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario al provvedimento, che opera una sostanziale riforma degli ordinamenti didattici, comportando oneri a carico del bilancio che non hanno copertura e potendo provocare effetti emulativi da parte di altri istituti.

Il presidente PAVAN propone pertanto di richiedere al Governo la relazione tecnica.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

**Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645)**

(Parere su testo ed emendamento alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che il provvedimento non sembra provocare problemi per quanto di copertura.

In data 18 maggio 1993 è stato trasmesso un emendamento dalla Commissione di merito (1.2) che mira a modificare il regime di concessione per le opere relative alle costruzioni di strutture per la lotta contro l'AIDS. L'emendamento inoltre trasferisce alle regioni le competenze in materia, stabilendo nuove modalità per la realizzazione delle opere e per la contrazione dei relativi mutui. Sarebbe indispensabile ottenere su di esso il parere del Tesoro.

Il sottosegretario DE PAOLI chiede di rinviare l'esame del provvedimento, per approfondire la portata dell'emendamento 1.2.

Il senatore CREUSO si dichiara favorevole all'emendamento.

Il senatore REVIGLIO ritiene che prima di pronunciarsi sarebbe indispensabile che il Tesoro desse notizia di quanto prevede il bilancio per il triennio in esercizio per la finalità di cui all'emendamento in esame.

L'esame è conseguentemente rinviato.

**Pulli ed altri: Modifica dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica (1009)**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che il disegno di legge mira a ripristinare la precedente normativa per la gestione comunale delle farmacie, escludendo la possibilità di costituzione di società per azioni, prevista nella legge n. 498 del 1992. Probabilmente tale esclusione può impedire ai comuni di dotarsi di uno strumento di gestione più efficiente e forse anche più redditizio. Tuttavia non sembra che ciò possa portare alla quantificazione di un maggior onere.

Il sottosegretario DE PAOLI che il Governo non ha osservazioni sul provvedimento.

Il senatore SPOSETTI ritiene che impedire la trasformazione delle farmacie in società per azioni comporta una perdita di entrata per i comuni.

In senso analogo si esprime il senatore REVIGLIO.

Il presidente PAVAN propone di rinviare l'esame, al fine di consentire ad un rappresentante della Commissione di merito di intervenire onde chiarire la portata del provvedimento e fornire i relativi dati finanziari.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

**Deputati Sanese ed altri; Strada; Patria ed altri; Norme sul sistema di certificazione (1143)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare, in tema di certificazione dei laboratori di analisi dei prodotti. Anche tenuto conto dell'esame compiuto presso la Commissione bilancio della Camera, l'unica norma che avrebbe potuto presentare aspetti di competenza è l'articolo 7, comma 7, sul quale però il Tesoro ha fornito un parere favorevole. In effetti, non sembra che vi siano oneri nascenti da questa norma, che fa riferimento alle dotazioni organiche complessive del Ministero.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara favorevole al provvedimento a condizione che sia esplicitato, al comma 7 dell'articolo 7 che per il personale si fa ricorso alle vigenti dotazioni organiche.

Il presidente PAVAN fa presente che tale è la dizione del provvedimento. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che non si realizzino incrementi di organico.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232)**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PAVAN ricorda che il provvedimento è stato rinviato al fine di ottenere dal Governo chiarimenti in merito all'articolo 8 e di richiedere alla 3<sup>a</sup> Commissione il parere sull'utilizzo in difformità di cui all'articolo 13. Il senatore Sposetti ha fatto presente, circa il comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che la commissione ivi prevista deve intendersi senza oneri a carico dello Stato.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che le minori entrate di cui all'articolo 13 derivano da un credito di imposta limitato all'anno 1992,

la cui copertura è ottenuta mediante la riduzione dello stanziamento della legge n. 49 del 1987. Quanto alle minori entrate dell'articolo 8, la loro copertura è operata con il gettito derivante dall'incremento dell'imponibile ai sensi degli articoli 1, 3 e 4. Raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole, in considerazione dell'aspetto politico del provvedimento.

Il presidente PAVAN propone di rinviare a domani l'esame del disegno di legge, al fine di attendere il parere già richiesto alla 3<sup>a</sup> Commissione sull'utilizzo in difformità.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato a domani.

*La seduta termina alle ore 20.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Montresori, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna (1181): *parere favorevole.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

**Comitato per i pareri**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica (1231), approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario;*



## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 20 maggio 1993, ore 15*

*Autorizzazioni a procedere*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Candioto (*Doc. IV, n. 95*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bargi (*Doc. IV, n. 108*).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1993, ore 15,30*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV e di tossicodipendenti (1240).
  - Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243).
-

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 20 maggio 1993, ore 16

### *Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sugli indirizzi e le prospettive della politica della Giustizia.

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Giovedì 20 maggio 1993, ore 16,30

### *In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (885).
- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, così come emendata dal Protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonché all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, e loro esecuzione (919).
- Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (1038) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *leasing* finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 giugno 1988 (1037) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
  - Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *factoring* internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988 (1199) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1993, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1993, ore 15*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri*).
- TRIGLIA ed altri. - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (368).
- VISCO ed altri. - Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (445).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (1089).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALVI. - Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329).

- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532).
- RUFFINO ed altri. - Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Giovedì 20 maggio 1993, ore 16*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096).
- ZOSO. - Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica (1107).
  - ALBERICI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, in materia di istituzioni scolastiche (1226).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1993, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di modifica del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, in materia di sponsorizzazioni ed offerte televisive fatte direttamente al pubblico.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1233) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1993, ore 17*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
- COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
- STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (1014).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 maggio 1993, ore 9 e 15

*In sede deliberante*

## Discussione del disegno di legge:

- Deputati SANESE ed altri; STRADA; PATRIA ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (1143) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica (1231) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 maggio 1993, ore 15

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (1140).
- TANI ed altri. - Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (550).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPIELLO ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (53).
- PELLEGATTI ed altri. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122).
- SALVATO e FAGNI. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334).
- MINUCCI Daria ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (418).

*In sede deliberante*

## I. Discussione del disegno di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo e/o sordo preverbale» (748).

## II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172).

*Integrazione dell'Ufficio di presidenza*

Elezione del Presidente della Commissione.

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1993, ore 15,30*

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).

*In sede referente*

## I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553).
- RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).
- GARRAFFA e MARTELLI. - Integrazione al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante: «Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 (785).
- TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098).

## III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- GARRAFFA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie (*Doc. XXII*, n. 8).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione sanitaria nelle carceri: audizioni dei rappresentanti delle Regioni.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Giovedì 20 maggio 1993, ore 17*

- Audizione del Ministro dell'interno senatore Nicola Mancino sul recente attentato di Roma.
- *Votazione per l'elezione di un vicepresidente.*
- Comunicazioni del Presidente.